SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IV LEGISLATURA

302ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1965

Presidenza del Presidente MERZAGORA, indi del Vice Presidente MACAGGI e del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE	della Comunità economica europea (CEE)
Costituzione	e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) » (840) (Approvato dalla Ca-
CONGEDI	mera dei deputati):
	Presidente
DISEGNI DI LEGGE	D'Angelosante
Approvazione da parte di Commissioni	FERRETTI
permanenti	LOMBARDI
	Morino
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1111:	PALUMBO
PRESIDENTE	INTERPELLANZE
Presentazione di relazione 15965	Annunzio
Presentazione e approvazione di procedu- ra di urgenza per il disegno di legge nu-	INTERROGAZIONI
mero 1215	Annunzio
Discussione:	
« Delega al Governo ad emanare provvedi- menti nelle materie previste dai Trattati	



26 Maggio 1965

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ZANNINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Garlato per giorni 4, Limoni per giorni 9, Poët per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di costituzione di Commissione speciale

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale istituita per l'esame del disegno di legge relativo alla « Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (1212), ha proceduto, nella seduta di stamane, alla propria costituzione, nominando Presidente il senatore Jannuzzi, Vice Presidenti i senatori Monni e Bertoli, Segretari i senatori Giancane e Scarpino.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Jannuzzi ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962 » (1111).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

- 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):
- « Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento » (999);

GRONCHI ed altri. — Modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica » (1169);

Consiglio regionale della Sardegna. — « Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 » (1201);

- 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):
- « Trasporto di persone sugli autoveicoli » (314);
 - 4^a Commissione permanente (Difesa):
- « Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare » (1154);
- 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

SPIGAROLI e BELLISARIO. — « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari d'istruzione » (357);

26 Maggio 1965

« Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero » (1147).

Presentazione di disegni di legge e approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1215

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (1215).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Pastore della presentazione del predetto disegno di legge.

Per tale disegno di legge lo stesso onorevole Ministro ha richiesto che sia adottata la procedura d'urgenza.

Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

FANFANI, Ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 » (1216);

- « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963 » (1217);
- « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 » (1218).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli affari esteri della presentazione dei predetti disegni di legge.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) » (840) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola agli iscritti a parlare, credo di interpretare il pensiero di tutto il Senato rivolgendo un ringraziamento al Ministro degli affari esteri che ha rispettato esattamente il calendario prefissato, malgrado la deviazione molto importante, e non breve, che ha effettuato nel suo viaggio e che lo ha costretto ad un affrettato ritorno. Di questo gli sono veramente grato.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è necessario, non spetta a me tornare a parlare della grande importanza che ha il disegno di legge di delega del quale oggi ci occupiamo.

26 Maggio 1965

Già, nell'altro ramo del Parlamento, altri oratori l'hanno messa in rilievo, osservando che, dalla Liberazione, questa è la delegazione più ampia che il Governo chiede e che il Parlamento si appresta a votare. È stato altresì osservato che, sul piano dei rapporti con le Comunità europee, è questa l'iniziativa legislativa più vasta e più ricca di conseguenze ed implicazioni.

La prima questione che si pone non è nuova: è una questione sulla quale ci siamo già altre volte intrattenuti e che praticamente decide, a seconda che la si risolva in un modo o in un altro, se la delega, così come è formulata nel disegno di legge che stiamo esaminando, è legittima o no, se la proposta di delega rispetta le norme stabilite dall'articolo 76 della Costituzione, se rispetta i principi generali in materia di delegazione, se i contenuti di essa sono compatibili con la Costituzione italiana. Quando nell'altro ramo del Parlamento si sono sollevate queste questioni, da parte di alcuni con una forma di eccessivo oltranzismo, da parte di altri con calma accettazione del fatto, si è voluto rilevare che tutte queste questioni, esistano o no, non sarebbero più rilevanti dal momento che l'approvazione del trattato di Roma le ha risolte tutte. A chi invocava l'articolo 44 della Costituzione, i principi costituzionali in materia di formazione della legge, il potere del Parlamento, la sovranità nazionale, si rispondeva dicendo che c'è l'articolo 189 del trattato, il quale avrebbe impresso una svolta riformatrice al nostro ordinamento costituzionale, per cui tutte le nostre obiezioni non varrebbero più a porre questioni fondate e rilevanti.

Noi pensiamo il contrario, e non solo perchè assolutamente non ci convince sul piano scientifico la tesi sostenuta il 10 febbraio, quando discutemmo il regolamento in materia di prelievi sui prodotti lattiero-caseari, dai colleghi Jannuzzi, Trimarchi e Schiavone, secondo la quale, praticamente, con l'approvazione del trattato di Roma del 1957, si sarebbe finito per istituire un ordinamento sovrano e sovranazionale che in parte sovrasterebbe il nostro e in

parte gli sarebbe, per così dire, parallelo, talchè le norme prodotte da quell'ordinamento sarebbero vincolanti per lo Stato italiano e per i suoi cittadini, con la conseguente irrilevanza dei mezzi usati per adattare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria, dato che — a tal fine — nessun particolare mezzo sarebbe necessario.

Come dicevo, noi, sul piano scientifico. non siamo convinti di questo, ma poichè ci troviamo in una Assemblea politica, non vogliamo assolutamente sollevare questioni puramente e astrattamente scientifiche. Noi vogliamo proporre questioni politiche, relative, cioè, al modo come si sono venuti determinando gli schieramenti politici su questi temi. E, prima di tutto, osserviamo che il Governo non condivide le tesi che ho sopra riassunto. A noi consta che il Governo è di altro avviso, perchè la sua opinione in proposito esso l'ha chiaramente esposta, sia alla Camera che al Senato: perciò, a questo punto, il Governo, o conferma il suo orientamento in questa materia, e allora rivede le sue proposte, compresa quella che stiamo esaminando, per i motivi che vedremo, o accetta la tesi degli europeisti oltranzisti e dichiara di riconoscere l'esistenza di un ordinamento che si basa, più che sulla Costituzione, sul trattato di Roma. Dopo di che non più in questa sede parlamentare, o non solo in questa sede. ma anche in quella cui è affidato il compito della soluzione dei conflitti di questa natura, si vedrà se la tesi del Governo è esatta o no. Quello che conta è che, fino a questo momento, attraverso una serie di atti indiscutibili, il Governo ha mostrato e ha dichiarato di credere il contrario, che cioè l'ordinamento statuale italiano, anzitutto la parte principale di esso, il tronco che lo sostiene, la Costituzione, è ancora sovrano, è ancora prevalente sulle altre organizzazioni e che perciò, affinchè in Italia abbiano vigore le direttive degli organismi della Comunità, è necessario che si producano norme giuridiche volte a tal fine, attraverso i sistemi e i modi previsti dalla Costituzione italiana.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

Ouesto risulta innanzi tutto dalla stessa legge di ratifica del 14 ottobre 1957, con la quale fu data delega al Governo per l'attuazione di 13 articoli del trattato di Roma. Se col famoso articolo 189, tanto caro al cuore degli oltranzisti europeisti, si fosse voluto allora introdurre il principio della automatica validità all'interno del nostro ordinamento delle norme comunitarie, non sarebbe stato necessario ricorrere alla delegazione contenuta negli articoli 3 e 4 di quella legge. Infatti la delegazione è un modo ordinario di produrre norme giuridiche. Nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Sabatini ha dichiarato che l'errore fu di non stabilire una delega generale e completa senza limiti di durata, di modo che il Governo potesse con suoi decreti provvedere all'attuazione delle direttive comunitarie. Ciò, secondo noi, non ha alcun significato, perchè, ripeto, la delega è un modo ordinario di produrre norme giunidiche e, se allora fu ritenuto necessario di ricorrervi, vuol dire che già nel 1957 non si riteneva di aver creato a fianco di quello della nostra Repubblica un superiore ed autonomo ordinamento.

Secondo. Con un'altra serie di leggi e di disegni di legge di delega si è legiferato o si sta discutendo in materia doganale. Il Senato sa che, con la legge 1º febbraio 1965, n. 13. si è data delega al Governo per l'attuazione dell'uniformazione dei dazi doganali con quelli degli altri Stati membri (articolo 11 del trattato) e che tale delega è stata già utilizzata, in quanto il Presidente della Repubblica sta emanando una sevie di decreti delegati con cui si approva la nuova tariffa e insieme con essa una serie di nove allegati preliminari. In materia di legislazione doganale, cui si riferiscono gli articoli 27 e 91 del trattato, esiste il disegno di legge n. 695 — che il Senato sta discutendo da qualche anno, e per il quale è stata nominata una Sottocommissione ristretta presieduta dal senatore Trabucchi - che appunto ha per oggetto la delega in materia di armonizzazione della legislazione do-

Terzo. È all'ordine del giorno della prima Commissione permanente del Senato il disegno di legge n. 1153, con il quale si dà esecuzione agli articoli 48, 49, 50 e 51 del trattato in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno del nostro Paese.

Quarto. Con tre decreti-legge si è data esecuzione ai regolamenti 19, 20, 21 e 22 del 1962, 54 del 1963, 13, 14 e 15 del 1964. Quindi, fino a questo momento, tutte le misure di attuazione della normativa comunitaria si sono realizzate attraverso atti legislativi ordinari, o leggi delegate, o decreti-legge.

Quinto. Il Governo ha sempre dichiarato che riteneva indispensabile l'uso dell'atto legislativo ordinario per introdurre allo interno del nostro ordinamento le disposizioni comunitarie. Ricorderò il discorso dell'onorevole Martinelli alla Camera il 10 ottobre 1963 e quello dello stesso onorevole Martinelli tenuto in Senato il 30 ottobre 1963, allorchè si trattò di convertire in legge il decreto-legge istitutivo dei prelievi approvati con regolamento n. 54 della Comunità.

Ma quello che più conta, e io voglio rileggerlo per chiarezza, è il discorso che l'onorevole Tremelloni, Ministro delle finanze di questo Governo, tenne a noi, al Senato, non più tardi di pochi mesi fa, esattamente il 10 febbraio 1965. Ritengo che così emerge chiaramente il punto cruciale della questione: poichè, se questa è ancora l'opinione del Governo, non può essere mantenuta la richiesta di delega così come è formulata; se il Governo, invece, è di diverso avviso, è necessario che lo dica.

Disse allora l'onorevole Ministro delle finanze: « Il terzo comma dell'articolo 189 del trattato di Roma stabilisce che le direttive della Comunità vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Le direttive vincolano, cioè, gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto delle norme che sono tenuti ad emanare, ma lasciano libera la scelta sulla forma del provvedimento da adottare. Pertanto, ogni Stato membro può adattare lo strumento di recezione delle direttive co-

302^a Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

munitarie all'ordinamento costituzionale che gli compete. È possibile, infatti, che nei diversi regolamenti costituzionali la norma internazionale possa intendersi immediatamente recepita oppure debba essere introdotta mediante un atto legislativo od anche amministrativo.

Per l'ordinamento italiano si deve escludere, secondo l'opinione prevalente ed accolta dalla prassi, che si possa prescindere da un atto legislativo recettivo delle disposizioni comunitarie. Come ha ricordato d'altronde il senatore Schiavone » — sia detto tra parentesi, il senatore Schiavone aveva detto tutto il contrario — « l'articolo 11 della Costituzione stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a quell'ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni ».

Si tratta della controversa questione dell'articolo 11, il quale è stato richiamato nel preambolo del trattato di Roma; e, attraverso questa sua tutelare collocazione, si pretende da taluno che sarebbero state poste nel nulla molteplici disposizioni della Costituzione.

Però, ha aggiunto il Ministro delle finanze: « Ouesta norma costituzionale ha evidentemente un carattere meramente direttivo e non precettivo; esprime, cioè, soltanto un solenne intendimento di consentire la limitazione della sovranità, ma non implica una limitazione attuale del potere sovrano dei nostri organi costituzionali. Ne deriva dunque che le direttive comunitarie devono essere introdotte mediante atto legislativo. L'atto è necessario, ma d'altra parte è obbligatorio in quanto costituisce adempimento al trattato della Comunità, al quale il nostro Stato ha aderito. La forma costituzionale deve essere stabilita in base alle norme del nostro ordinamento interno, giacchè appunto l'articolo 189 del trattato riserva la determinazione della forma all'ordinamento interno degli Stati.

Ciò posto, l'atto deve assumere la forma della legge emanata nei modi normali dal Parlamento, ovvero del decreto delegato o anche del decreto-legge, quando sussistano i presupposti della necessità e dell'urgenza. In altri termini, sono ammissibili in questo caso tutte le forme di strumento legislativo previste dagli articoli 70 e seguenti della nostra Costituzione; nessun limite circa il procedimento da adottare per la formazione del provvedimento legislativo si può desumere dal particolare contenuto e oggetto della disposizione e dalla circostanza che questa costituisce la recezione di una direttiva comunitaria ».

Ho voluto annoiarvi con una lettura così lunga, perchè questa è la più ampia, chiara ed indiscutibile dichiarazione di principio fatta dal Governo, con la quale noi concordiamo totalmente ed alla quale chiediamo al Governo di prestare ossequio.

BATTAGLIA. Le conseguenze...

D'ANGELOSANTE. Adesso arriviamo alle conseguenze, dopodichè lei mi dimostrerà che io sono in errore: le conseguenze che derivano da quella impostazione sono che questa legge di delega non può essere, come si è detto nell'altro ramo del Parlamento, un provvedimento che deve unicamente soddisfare le esigenze politiche derivanti dal fatto che si viene accelerando la integrazione europea e che una serie di problemi politici ad essa connessi urgono e vanno risolti; ma questa legge di delega deve rispondere ai precetti e alle caratteristiche dell'articolo 76 della Costituzione, altrimenti non può passare. In secondo luogo, deve rispondere al principio che la delega può essere data dal Parlamento solo al Governo e non ad altri soggetti; in terzo luogo, deve rispondere al principio che con la legge di delega non si può modificare la Costituzione. Dimostrato che questi principi sono stati violati, con riferimento alla posizione politica del Governo, io concludo, e lei deve concludere con me, che questa legge delega è inammissibile. Questo è tutto.

Ho fatto questa lunga premessa, perchè altrimenti mi si potrebbe rispondere — come ha detto l'onorevole Folchi alla Camera dei deputati o come ha detto l'onorevole Sabatini — che un nuovo diritto sta nascendo. Con la bella, ma vuota frase del nuovo diritto che nasce, che non si sa se sia

302a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

già nato, se stia per nascere, o se sia solo concepito, con la giustificazione di un diritto che non esiste, ma che forse esisterà, si commettono le più assurde illegalità.

Premesso, dunque, che si tratta di una normale legge di delegazione e che quindi deve rispettare i principi in materia di delegazione, passiamo a vedere se li ha rispettati. Secondo noi, la chiara esposizione del Ministro delle finanze serve innanzi tutto a risolvere un'altra questione importante e preliminare: la questione del valore da attribuirsi in questa materia all'articolo 11 della Costituzione. Il 10 febbraio, in quest'Aula, il senatore Schiavone disse che, per il combinato disposto dell'articolo 189 del trattato e dell'anticolo 11 della Costituzione — questo lo ha ripetuto il senatore Jannuzzi e lo ha sostenuto il senatore Trimarchi - oramai ci troviamo di fronte a un ordinamento nuovo, la cui normativa ci vincola e che non è questione di stare a vedere se il decreto-legge è legittimo o se è legittima la legge delegata: ciò che conta è adeguarsi al comando di quel nuovo ordinamento e, quindi, adattare il nostro sistema giuridico-costituzionale a quella normativa. Ora, l'esposizione del rappresentante del Governo dimostra che l'articolo 11 non solo non può servire in astratto a giustificare le rinuncie di sovranità che dovessero derivare dal trattato di Roma, ma che in concreto non è servito. Esso non può essere stato utilizzato a quel fine, poichè è vero che l'articolo 11 autorizza, ma non in questo caso, con norma programmatica e non precettiva, la limitazione e la rinuncia di sovranità, ma, secondo noi, la disposizione che tali limitazioni contenga deve avere la forma della legge costituzionale. L'articolo 138 della Costituzione, infatti, stabilisce che per modificare la Costituzione sono necessarie le leggi costituzionali. Pertanto, mentre senza l'articolo 11 sarebbe impensabile una limitazione di sovranità, perchè la sovranità per se stessa, così come il potere. non è limitabile e non è rinunziabile da nessuno dal momento che la Costituzione stessa stabilisce il principio della sua limitazione, in astratto la sovranità può essere limitata e ad essa si può in parte rinunziare;

però, quanto alla forma, la limitazione della sovranità non può avvenire che con legge costituzionale. Con legge ordinaria noi non possiamo, ad esempio, sottrarre in parte il Potere legislativo al Parlamento e affidarlo alla Commissione esecutiva della Comunità o al Consiglio dei ministri della Comunità.

È vero però che ci sono anche dei precedenti sulla linea del Governo che non sono del tutto coerenti con questo principio, e quindi mi auguro che alla fine di questa discussione l'onorevole Ministro degli esteri voglia chiarire anche l'opinione del Governo in proposito. Spero che egli vorrà, per esempio, spiegare una contraddizione che forse non è molto profonda, ma che tuttavia esiste, tra la posizione del Ministro delle finanze, che ho testè ricordato, e la posizione del Ministro degli esteri, onorevole Fanfani, il quale, parlando recentemente a Bruxelles in occasione della fusione dei tre esecutivi delle Comunità, ha riconosciuto chiaramente che siamo in presenza di una progressiva riduzione dei poteri di controllo politico da parte dei Parlamenti, il che non si direbbe, se è vero, come sostiene l'onorevole Tremelloni, che i Parlamenti conservano integro il loro potere legislativo, e quindi tutto il loro potere di controllo politico, poichè senza controllo non si può legiferare e decidere.

Vi sono altre contraddizioni, non decisive però, di fatto e non di diritto. Il Senato, ad esempio, ricorderà certamente che i tre decreti-legge sui prelievi e sui rimborsi sostitutivi dei dazi sono andati via via cambiando natura. Mentre, infatti, col primo decreto-legge si poneva in essere un testo legislativo recante disposizioni per così dire autonome, con l'ultimo decreto-legge, quello che discutemmo appunto il 10 febbraio, introduttivo del regime dei prelievi sui prodotti lattiero-caseari, si finì per dar vita a una specie di norma in bianco, ad una specie di legge cornice, rimettendo poi alla Comunità e ai suoi organismi produttivi di norme il compito di emanare quelle direttive che avrebbero dato contenuto a quelle norme in bianco. Tuttavia, sul piano della enunciazione di principi, non si può

302^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

negare che il Governo finora non si è allineato alle tesi degli europeisti oltranzisti; il Governo è del parere che la sovranità nazionale è ancora integra, è del parere che non si possano emanare norme giuridiche se non attraverso le forme previste dalla Costituzione e ad opera degli organi cui la Costituzione assegna le necessarie attribuzioni e prerogative.

Se questa impostazione è esatta, il presente disegno di legge di delega va esaminato sotto il profilo costituzionale con riferimento alle caratteristiche generali dell'istituto della delegazione senza che possa acquistare alcun rilievo il suo contenuto, senza cioè che si possa dire che, poichè qui si tratta di applicare, di attuare il trattato del 1957, questi principi non vanno più rispettati.

Passiamo alle osservazioni di merito. Prima osservazione: debbono essere rispettati i limiti temporali. La legge di delega per l'esecuzione di un trattato non può avere effetto retroattivo, secondo noi, per due motivi: prima di tutto, perchè i decreti da essa autorizzati possono essere emanati soltanto successivamente al conferimento del potere delegato. Poichè l'unica giustificazione dell'emanazione di decreti delegati è la delega, secondo me non si possono emanare decreti delegati precedentemente alla delega o con effetto retroattivo sul conferimento del potere delegato. Invece noi qui ci troviamo di fronte ad un articolo primo il quale suona così: « Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizio il 1º gennaio 1962, ad emanare... ». Ora, poichè tutti sanno che la seconda tappa ha avuto inizio il 1º gennaio 1962, poichè si dice che questa autorizzazione vale per tutto il periodo della seconda tappa, cioè 1º gennaio 1962-31 dicembre 1965, e poichè si riafferma che la seconda tappa ha avuto inizio il 1º gennaio 1962, evidentemente, con questa parte del disegno di legge in discussione, si intende autorizzare il Governo ad emanare decreti aventi valore retroattivo, ad emanare cioè decreti che introducono

nel nostro ordinamento dei provvedimenti comunitari non dalla data di conferimento della delega, ma da data precedente. Il collega di parte liberale ha dei dubbi in proposito, ma c'è un'altra parte del disegno di legge che espressamente dice questo: c'è la lettera d) dell'articolo 1 in cui si dice: « ... la esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni... con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita ». Di modo che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico, dopo la concessione della delega, attraverso i decreti delegati, norme comunitarie con effetto retroattivo rispetto alla concessione della delega, rispetto al giorno in cui la delega è stata concessa, rispetto al periodo per il quale la delega è stata concessa. Su questo non pare ci possano essere dubbi.

Ma l'argomento successivo e di conferma del primo si trova nella natura delle norme delle quali si tratta, che sono norme internazionali, come lo stesso onorevole Tremelloni riconosceva nella dichiarazione che per così lunga parte ho letto. Ora è noto che la norma internazionale non può avere effetto retroattivo in quanto essa è introdotta con l'ordine di esecuzione e l'ordine di esecuzione segna la data di inizio di validità della norma al di là del quale non si può assolutamente ritornare. Questi sono i princìpi noti sui quali non credo si voglia insistere per contrastarli. (Interruzione del senatore Bosco).

F R A N Z A . Abbiamo ritenuto che con legge ordinaria è possibile dare effetto retroattivo. Ed allora perchè non è possibile con legge delega?

D'ANGELOSANTE. Secondo me, non lo si può più fare nemmeno con la legge ordinaria.

B O S C O . Questo contraddice all'articolo 10 della Costituzione che ci obbliga ad osservare i patti.

D'ANGELOSANTE. Che si debbano rispettare i patti è ovvio, nessuno lo discute, ma per farlo bisogna pure ri-

26 Maggio 1965

spettare i termini che i patti stessi contengono. Cosa vuole che interessi, per esempio. ai fini dell'obbligo relativo all'articolo 10 della Costituzione, la circostanza che questo disegno di legge presentato dal Governo Leone non è stato - e a ragione - accettato, per ragioni politiche, dai primi due governi Moro? Sono fatti interni vostri; voi non potete, dopo che la stessa vostra maggioranza non ha accettato, per i motivi che vedremo, una serie di gravi violazioni della Costituzione venire oggi, a delega scaduta, a dire che, poichè dovete rispettare i patti che non avete voluto rispettare fino ad oggi, il Parlamento deve autorizzarvi ad una sanatoria che la legge non consente.

Non vi è dubbio che il Governo potrà emanare i decreti delegati solo quando avrà la delega. Infatti la delega è l'unica giustificazione per la emanazione dei decreti delegati; non si possono emettere decreti delegati utilizzando il potere che viene delegato per un'epoca in cui tale potere non esisteva; non si può assolutamente farlo e, se lo si fa, si commette un arbitrio sia giuridico che politico.

In secondo luogo vi è la questione del termine di scadenza. È noto che la delega deve avere un termine di scadenza preciso. Tale termine non deve necessariamente venire indicato con una data esatta, però deve essere indicato con un qualsiasi riferimento che dia la certezza della scadenza. Se si dà delega per un periodo che andrà a scadere in concomitanza con il verificarsi di un fatto che può variare nel tempo, non si stabilisce un termine sicuro e certo di scadenza al potere delegato. Ora, l'articolo 8 del trattato riconosce al Consiglio dei ministri della Comunità europea il potere di prolungare, con voto unanime, la durata della seconda tappa. È possibile che un organo diverso dal Parlamento, diverso dal Governo il quale riceve la delega, possa stabilire la durata di questo periodo, possa cioè, a suo arbitrio, stabilire l'avvenimento in rapporto al quale si determina la scadenza della delega? Pertanto noi riteniamo che non si possa dire che la delega deve aver termine alla fine della seconda tappa ma che si debba stabilire un giorno preciso: il 31 dicembre 1965.

Devono essere chiaramente indicati i principi, i criteri direttivi e gli oggetti. Mi si dirà che la legge provvede a questo in modo aperto: « secondo i principi direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea della energia atomica ». Ma quali sono questi principi direttivi? Sono le norme contenute negli stessi articoli cui si vuole dare attuazione; cioè, praticamente, si crea una specie di mostro costituzionale in quanto che la stessa elencazione di questi numerosissimi e fastidiosissimi numeretti starebbe ad indicare gli oggetti, i criteri e i principi. Io non credo che questo sia possibile, non credo che questa sintesi sia consentita. E non credo che ciò sia possibile, non solo per questa identificazione, ma anche perchè, come vedremo, la grande maggioranza di questi articoli non indica nè principi, nè criteri, nè oggetti. Però, onorevoli colleghi, c'è un punto sul quale non si può contestare la totale assenza di criteri direttivi e di principi ed è quello della lettera d) dell'articolo 1.

Dice questo paragrafo: « per assicurare, conformemente all'articolo 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'articolo 192 del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita ». Cioè, nessuna cosa esclusa, qualsiasi regolamento, ordine eccetera, deve essere applicato in base a questa delega.

E quale è il criterio ed il principio? Lo dice la prima parte dell'articolo 5: « Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ». Cioè noi siamo obbligati, per l'articolo 5, ad adottare tutte le misure generali e particolari per dare esecuzione al trattato e poi con la lettera d) dell'articolo 1 ci obblighiamo ad adottare tutte le misure in virtù dell'articolo 5, cioè ripetiamo letteralmente l'articolo 5 e diciamo poi che l'articolo 5 del trattato contiene

Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Maggio 1965

i criteri, i principi per la delega di cui alla lettera d) dell'articolo 1.

Evidentemente questo è un esempio scolastico di tautologia, ed è contemporaneamente un esempio scolastico di rinunzia a poteri primari.

Gli articoli del trattato non sono sufficienti ad indicare principi e direttive: moltissimi di essi sono norme in bianco e i contenuti sono rimessi alle deliberazioni degli organismi comunitari. Questo accade per l'articolo 37, n. 6, in materia di riordinamento dei monopoli; questo accade per l'articolo 70 in materia di cambio; questo accade per l'articolo 91 in materia di misure anti dumping; questo accade per l'articolo 98, eccetera.

D'altra parte, onorevoli colleghi, volete la prova che le cose che stiamo rapidamente osservando sono esatte? Questo è un ordine di esecuzione, o meglio è una direttiva ad emanare ordini di esecuzione. Vorrei capire che differenza c'è fra la formulazione del comma a) e quella del comma b) dell'articolo 1.

Nel comma *a*) si chiede delega per dare esecuzione. Nel comma *b*) si chiede delega per attuare la disposizione degli articoli. Perchè nel primo gruppo di norme ci si riferisce all'esecuzione e nel secondo all'attuazione?

Secondo me, avanzo una ipotesi personale che può anche essere errata, si dà esecuzione a ciò che è giuridicamente già perfetto, ad una obbligazione già esigibile, ad un impegno già maturo e perfetto in ogni suo elemento.

Invece l'attuazione presuppone un atto normativo intermedio, presuppone una norma che dica come attuare, così come accade nella maggior parte della legislazione.

Orbene, in tutta questa serie di articoli in cui si chiede delega per attuare, evidentemente ci si riferisce alla futura emanazione di norme comunitarie che saranno le norme di attuazione e che, esse sì, serviranno da criteri e principi per queste deleghe, cioè criteri e principi che non saranno costituiti dagli articoli del trattato, ma saranno costituiti da future, eventuali direttive comunitarie le quali, fungendo da nor-

me di attuazione del trattato, ci diranno in che modo attuare il trattato stesso.

È possibile quindi dare delega, non solo nell'assenza di principi direttivi, ma con la espressa dichiarazione che i principi e le direttive non esistono, che devono ancora essere emanati e debbono essere emanati da organismi esterni agli organismi costituzionali del nostro Paese, da organismi la cui volontà si forma al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Parlamento e degli altri organismi costituzionali?

In questa distinzione tra esecuzione e attuazione, secondo me, è la prova che non è possibile concepire gli articoli del trattato in sè come principi e criteri, ma che i principi e i criteri andranno ricercati in attività future eventuali, allo stato non ancora prodotte, di organi diversi dal Parlamento.

Altra questione: la iterazione della delega. Con riferimento a tre articoli, onorevoli colleghi, cioè agli articoli 45, 95 e 221 del trattato, si torna a chiedere la delega malgrado essa sia stata concessa con la legge di ratifica del 1957. Naturalmente questa in sè non può essere una questione, perchè la Corte costituzionale, credo nel 1962, ha ritenuto che la rinnovazione di delega non è altro che una delega nuova che di per sè opera prescindendo dalla vecchia. Ma, a parte i rilievi formali, sul piano del contenuto, sul piano politico, ci si trova di fronte a tre articoli (in realtà sono molti di più. ma io cito solo i tre più importanti) i quali stabilivano che una serie di adempimenti dovevano essere portati a termine entro la prima tappa (come dice l'articolo 95) o entro tre anni dalla stipulazione del trattato (articolo 221), e quindi il trattato stesso poneva dei termini; dopo di che il Parlamento ha concesso una delega sottoposta ad un termine che scadeva nel dicembre 1961, (il termine della prima delega comprendeva in sè i due termini dell'articolo 95 e del 221) e il Governo ha lasciato scadere i termini posti dal trattato e dalla delega. Si può iterare la delega a questo punto? Io vi pongo la domanda non in modo retorico, ma ricollegandomi ad un principio.

Secondo la migliore dottrina, con la delega il Parlamento non fa una proposta al

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

Governo che questi è libero di accettare o meno; con la delega si attribuiscono al delegato poteri che in un certo senso egli è vincolato ad esercitare. Non si tratta di un rapporto di mero fatto, per cui, attribuito il potere, il Governo lo esercita o no. Il Governo può non esercitarlo se è inutile, o se ravvisa la sopravvenuta inutilità: ecco, concediamo questo. Ma se fosse sopravvenuta l'inutilità, perchè oggi il Governo sugli stessi articoli ci chiederebbe la delega, quando il trattato stabiliva un termine che è scaduto e quando la delega, a sua volta, stabiliva altri termini parimenti scaduti?

Altra questione che è forse la cosa meno grave, ma più interessante di tutte, e più allegra, direi: non so se il Governo si è reso conto che una parte della materia contenuta in questo disegno di legge è già stata regolata. È una piccola parte.

BOSCO. È una gran parte di questa materia che è già stata regolata nella legge di esecuzione del trattato istitutivo della CEE.

D'ANGELOSANTE. Questa è la vecchia questione con la quale volete superare ogni obiezione. Ma su questo aspetto interpelliamo formalmente il Governo, e lo invitiamo a esprimere la sua posizione in proposito, perchè già l'onorevole Tremelloni l'ha espressa una volta, in termini difformi dalla vostra opinione.

Io sto dicendo che il disegno di legge delega al nostro esame si riferisce anche all'armonizzazione delle legislazioni in materia di dazi doganali, mentre, in proposito, c'è già la legge 1° febbraio 1965, n. 13, con cui il Governo ha chiesto la stessa cosa, e il Parlamento gliel'ha concessa. E il Governo ha già utilizzato la delega.

B O S C O . Questo era stato presentato precedentemente.

D'ANGELOSANTE. Cercate comunque di ripararli questi errori, perchè non sono belli.

Vi è di più. Con l'articolo 91 del trattato, sul quale si chiede delega, si stabilisce che fra i Paesi della Comunità la riesportazione di merci temporaneamente importate è esente da dazio anzi per essa è obbligatorio il rimborso. Ebbene, il Governo, deliberando sulla nuova tariffa doganale, ha approvato una serie di allegati preliminari e con l'allegato preliminare sesto ha proposto un decretto con il quale regolamenta il principio dell'articolo 91, stabilendo appunto che sono esenti le merci importate e riesportate e che sono rimborsati i dazi sulle merci importate e successivamente distrutte prima della loro utilizzazione.

Da ultimo voi chiedete delega per l'attuazione e l'esecuzione degli articoli 48-51 del trattato in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri. Sulla stessa materia avete presentato un disegno di legge, che è all'ordine del giorno della 1ª Commissione permanente Senato in sede deliberante; cioè voi chiedete praticamente delega per alcune materie che sono regolamentate e contemporaneamente per altre materie per la cui regolamentazione avete presentato dei disegni di legge. Secondo me, per quanto riguarda il rapporto tra gli articoli 48-51 e il disegno di legge n. 1153, si potrebbe fare un'ipotesi di abbinamento che però, non essendo una soluzione obbligatoria, ma facoltativa, voi respingereste, e pertanto non è il caso di sollevare un incidente formale. Tuttavia non sarebbe male, per la stessa eleganza di stile dei lavori parlamentari, che in una rapida riunione si dirimesse la questione, per evitare che una Commissione del Senato discuta per approvare o respingere un disegno di legge, e contemporaneamente in Aula si discuta la stessa materia sotto forma di legge delegata; o per impedire che si chieda e si conceda delega, quasi che il Parlamento non sapesse di aver già dato delega sulla stessa materia. Io non vedo dei contrasti formali insuperabili in questo.

Sul punto in esame, esiste una questione politica di un certo rilievo che dimostra, tra l'altro, che la delega era inutile. Infatti, se la stessa materia poteva essere regolata con un disegno di legge sul quale il Parlamento poteva liberamente dibattere, perchè si è chiesta la delega? Vi è poi an-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

che un motivo di buon equilibrio dei lavori parlamentari.

F R A N Z A . Nel tempo in cui è stata nichiesta la delega, nessuna materia era stata regolata nè definita in sede di MEC. È la Commissione che non ha saputo eliminare le norme superflue dalla legge delegata.

D'ANGELOSANTE. Non capisco perchè lei attribuisca alla Commissione una colpa che non ha.

F R A N Z A. Lei fa parte della Commissione.

D'ANGELOSANTE. Io faccio parte della Commissione industria e commercio. La mia biografia parlamentare non deve essere obbligatoriamente conosciuta da lei. Comunque, se lei ritiene che si possa risolvere il problema ricercando i colpevoli.. occorre anche vedere come si può fare per riparare.

Ancora: non si può dare delega, secondo noi, per attuare le parti del trattato che non contengono disposizioni nè norme programmatiche, ma che sono meramente descrittive. Si leggano gli articoli 38, 41, 117: in questi articoli non sono contenute nè disposizioni nè precetti nè norme programmatiche. Come poteva essere utilizzata la delega in articoli i quali descrivono come dovrebbe essere il Mercato comune, quali sono le prospettive in generale che i Governi prevedono, e così via?

Infine, non si può dare delega, e questo è ancora più importante, a non adottare certe misure. Io domando al Senato se è compatibile con il conferimento di potere delegato un oggetto di questo potere che sia negativo, che cioè consista non nel fare qualche cosa, ma nel non fare nulla o nel non fare alcune cose particolari.

Per esempio, si chiede delega sull'articolo 37, e all'articolo 37, n. 2) è detto: « Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati dal paragrafo 1) o tale da limitare la portata degli articoli... ». Si astengono, cioè non fanno. Si dà dunque delega al Governo ad

astenersi, o si dà delega al Governo perchè dica al Parlamento di astenersi, o si dà delega al Governo perchè prenda atto che si deve astenere? Non vedo come si possa dar delega per queste cose!

E ancora, all'articolo 71, in materia di cambio, si dice: « Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ». Procurano di non introdurre; e noi diamo delega al Governo perchè procuri di non introdurre, perchè spieghi poi a noi che non bisogna introdurre, perchè indichi le cause per cui non bisogna introdurre? Cosa significa una delega a « procurare di non introdurre », cioè una delega a non far niente?

PALUMBO. Legga l'ultimo comma di quell'articolo!

D'ANGELOSANTE. « La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni in proposito ». Cioè, a un certo punto, se esiste una attività contraria a questa, gli Stati membri... (*Interruzione del senatore Palumbo*).

Mi ascolti un momento. L'ultimo comma significa questo: se l'articolo 71 non viene attuato, la Commissione può rivolgere raccomandazioni al riguardo. Cioè può dire: fermatevi, correggete! Ma questo presuppone che vi sia violazione dell'articolo 71.

Ora, noi stiamo dando una delega al Governo a rispettare l'articolo 71, non a violarlo! E per rispettare l'articolo 71 è necessario che il Governo procuri di non fare, procuri di non introdurre!

Ma non è solo questo. C'è poi l'articolo 76, il quale dice: « Fino a che non siano emanate le disposizioni... nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli nei loro effetti diretti o indiretti le varie disposizioni che disciplinano la materia e l'entrata in vigore del presente trattato ». Cioè si dice: fermate la vostra legislazione al punto in cui oggi è, non innovate, non introducete nuove norme. Si può dare delega a non legiferare? O forse anche qui, sena-

26 Maggio 1965

tore Palumbo, lei trova un terzo comma che mi dà torto? Qui c'è un comma soltanto!

Poi abbiamo l'articolo 95: « Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari ».

E vi è ancora l'articolo 80, numero 1): « A decorrere dall'inizio della seconda tappa è fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni... ».

Si tratta — li ho contati — di cinque articoli recanti disposizioni con contenuto negativo, con cui l'Italia, cioè, si è impegnata, nel 1957, a non fare alcunchè.

Chiaramente, se uno di noi presentasse un disegno di legge che andasse a contrastare con queste disposizioni, il Governo e la maggioranza potrebbero dire che non deve essere approvato questo disegno di legge per motivi di merito, perchè, tra l'altro, esiste questo divieto.

Ma perchè il Parlamento deve dare delega al Governo a non fare qualche cosa?

FRANZA. Per abrogare! E ce n'è di legislazione in contrasto con quelle direttive!

D'ANGELOSANTE. Forse il senatore Franza non ha sentito bene; a questo punto dovrei rileggere tutte e cinque le norme. Le norme sull'abrogazione sono altre: qui si stabilisce unicamente e semplicemente che gli Stati si impegnano a non adottare misure nuove, non ad abrogare le vecchie.

F R A N Z A . No, si impegnano a non adottare misure in contrasto con quelle direttive. Senatore D'Angelosante, lei deve considerare che noi, ad esempio, abbiamo concesso una posizione favorevole ai nostri esportatori con il rimborso dell'IGE. Questa è una norma in contrasto con le direttive della CEE, e noi dobbiamo abrogarla. Ecco il « fare » di quelle direttive.

D'ANGELOSANTE. Senatore Franza, vorrei concludere su questo incidente da lei sollevato. Lei sa benissimo che abrogare significa fare qualche cosa con effetto negativo nei confronti di una legge precedente; abrogare significa che bisogna prendere delle disposizioni per modificare la legislazione. Qui invece si impone l'obbligo agli Stati aderenti di non modificare lo stato attuale della legislazione.

N E N C I O N I . Abrogare significa emettere delle norme in contrasto con quelle del diritto vigente.

D'ANGELOSANTE. Qui si dice: non emettete nessuna norma nuova, di nessun genere, non andate oltre! Io non sto dicendo che questa norma in sè è inutile, poichè significa che, di fronte al tentativo di violarla, essa dispiega effetti idonei ad imporre la violazione; io sto dicendo che non ha senso delegare al Governo l'attuazione di una norma la quale non può consistere che in un non fare, in un rimaner fermo.

FANFANI, Ministro degli affari esteri. Onorevole senatore, non le viene il dubbio che potrebbe significare anche armonizzare lo stato esistente con tutto il resto?

D'ANGELOSANTE. Questi cinque articoli hanno il significato che ho dato loro; poi arriveremo a quelli che parlano di armonizzare. Ora, giacchè mi avete invitato a farlo, vi rileggo la disposizione. Si tratta di un caso tipico, senatore Franza, e se dopo avermi ascoltato mi ripete che si tratta di un invito ad abrogare, la conseguenza è molto grave per lei. L'articolo 76 stabilisce: « Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 75 paragrafo 1º e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori degli altri Stati membri, rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

te Trattato ». In sostanza, cioè, si dice: non abrogate, non modificate, lasciate le cose come stanno. Ora noi dovremmo dare una delega al Governo perchè non faccia niente? È possibile questo? Che senso ha delegare un potere a non fare? Questo è un divieto espresso di abrogazione. Lei, invece, senatore Franza, mi viene a dire che questa disposizione stabilisce l'abrogazione. Si regoli un po' lei.

F R A N Z A. Le norme limitatrici, al momento di quella legge, non esistevano ancora. Quella è la legge fondamentale e, ripeto, le norme limitatrici a quel momento non c'erano.

MACCARRONE. Perchè si arrabbia tanto, senatore Franza?

FRANZA. Perchè il vostro ragionamento è specioso e irrita.

C I P O L L A . C'è una scuola elementare europea a viale Tiziano. Ci vada!

D'ANGELOSANTE. È noto, onorevoli colleghi, che la delega può avere come destinazione solo il Governo. Questo non è un argomento specioso, senatore Franza, si sa, lo sanno tutti. La delega è un conferimento di poteri dal Parlamento al Governo. Non può essere delegato il potere ad altro soggetto che non sia il Governo e il Governo non può subdelegare altri. Invece accade, per esempio, per l'articolo 80 della Costituzione della Repubblica federale tedesca, che sia consentita al Governo la subdelegazione di poteri delegabili. Nel nostro ordinamento non può essere: il Parlamenquesto delega Governo ed il Governo al deve esso esercitare il potere attribuitogli senza delegarlo ad altri. Ebbene, con questo disegno di legge si chiede la delega per l'attuazione delle misure contenute in un certo numero di articoli, che vi leggerò, in cui c'è esclusivamente, puramente e semplicemente un'attribuzione di poteri agli organismi della Comunità europea. Con gli articoli 42, 43, 44 nn. 3, 4, 5 e 6, 48 lettera d), 49, 51, 54, 56, 57, 59, 63, 69, 70, eccetera,

si stabiliscono poteri, prerogative e potestà del Consiglio dei ministri o della Commissione esecutiva della Comunità, si dice quali sono questi poteri e come è che il Consiglio dei ministri e la Commissione esecutiva questi poteri debbono esercitare. Ora mi chiedo: a che cosa serve una delega a questo proposito?

Vediamo gli articoli 42 e 43. Articolo 42: « Le disposizioni del capo relativo alle regole della concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura...» Articolo 43: « Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza... La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo primo, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta nel termine di due anni... Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le prime due tappe, a maggioranza qualificata in seguito stabilisce regolamenti o direttive oppure prende decisioni senza pregiudizio delle raccomandazioni... ». Poteri e potestà, dunque, che sono del Consiglio dei ministri e della Commissione. Su questo punto il Governo chiede delega. Ma a chi la diamo la delega? Abbiamo forse noi Parlamento questi poteri? Non li abbiamo. Può il Governo esercitarli su nostra delega? No, perchè non li abbiamo e non possiamo quindi darglieli. In altri termini, il riconoscimento di organismi muniti in astratto di tali potestà è già avvenuto con la legge di ratifica e non vi è più nulla da aggiungere; cioè, quando abbiamo ratificato il trattato di Roma, abbiamo riconosciuto che esisteva una Commissione esecutiva ed un Consiglio dei ministri i quali avevano una serie di poteri, quali quelli di organizzare il Mercato comune dell'agricoltura, di emettere direttive, raccomandazioni, pareri, e di intervenire in vario modo. Ora non comprendo in che modo possiamo dare delega al Governo per attuare quelle disposi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

zioni le quali ormai sono uscite dal nostro potere quando la maggioranza del Parlamento italiano ha ratificato il trattato ed ha riconosciuto che esistevano quegli organi e che avevano quei poteri. Perchè dunque volete una delega di tale natura, relativamente a ben 37 articoli su 63 che formano oggetto del disegno di legge?

- B O S C O . Per tali articoli la delega si rende necessaria per la certezza del diritto, in quanto si sono incontrate resistenze da parte di taluni organi della Amministrazione ad accettare la tesi, che è ovvia, della immediata operatività delle norme comunitarie nell'ordinamento interno italiano.
- D'ANGELOSANTE. Non credo che esistano autorità amministrative che si ribellino alle direttive del Governo.
- B O S C O . Lei ha letto il discorso dell'onorevole Tremelloni...
- D'ANGELOSANTE. E l'onorevole Tremelloni è un'autorità amministrativa ribelle? (*Ilarità all'estrema sinistra*).

BOSCO. No...

- D'ANGELOSANTE. Non è della dottrina che mi interesso in questo momento; è la posizione del Governo espressa dai ministri Tremelloni e Martinelli che ho ricordato. Tutti i Ministri italiani hanno sempre detto questo. Lei ha fatto parte del Governo e sa, non glielo debbo dire io, che nel Governo non è mai passata la tesi secondo cui queste norme fossero ad introduzione automatica. (Interruzioni dal centro).
- BOSCO. Ho sempre pensato che tutto ciò che deriva da un trattato ratificato previa autorizzazione del Parlamento italiano è pienamente...
- D'ANGELOSANTE. La ratifica e l'esecuzione sono due cose differenti. (*Interruzione del senatore Bosco*). « Piena esecuzione » è una formula, è una clausola di

stile, non è un ordine di esecuzione. (*Inter-*ruzione del senatore Bosco). Comunque, il
Governo non la pensa così. Io sto polemizzando col Governo; vorrà dire che il Governo mi dirà che ha cambiato opinione.

Il Parlamento, dunque, non è titolare di quei poteri e non può delegarne l'esercizio ad altri; quindi si tratta di una delega impossibile. Noi però riteniamo che il Governo con questa delega voglia raggiungere uno scopo diverso da quello di piegare la ribellione del Ministro delle finanze. In questo modo, a mio avviso, si vuole delegare il Governo a recepire o a promuovere i provvedimenti nei quali si concreterà l'esercizio di quelle potestà da parte degli organismi comunitari. Ma se così è, onorevoli colleghi, la delega è illegittima per i seguenti motivi: 1) perchè noi non conosciamo le norme nelle quali quell'esercizio di potere si concreterà. Come facciamo noi oggi a delegare al Governo il Potere e la potestà di recepire con decreto delegato delle norme, degli ordini degli organismi comunitari, quando quelle norme e quegli ordini non li conosciamo assolutamente? 2) Perchè in questo modo sostanzialmente noi non conferiamo delega al Governo, ma conferiamo delega al Consiglio dei ministri o alla Commissione esecutiva, cioè ad organi diversi dal Governo italiano, il che è incostituzionale. E se non gliela diamo noi la delega, con questo sistema noi deleghiamo al Governo il potere di subdelegare i nostri poteri alla Commissione esecutiva e al Consiglio dei ministri; e in tutti questi casi la delega è illegittima.

Non si può concepire, non si può comprendere — e su questo spero che avrò lo onore di ricevere una risposta da parte della maggioranza e del Governo — un conferimento di potere delegato su una materia che non rientra nei nostri poteri, che non appartiene ai poteri del Governo, ma che appartiene ai poteri di organismi terzi, a meno che non si voglia dire a questi organismi terzi: esercitate i vostri poteri, emanate i vostri ordini e noi li rispetteremo. Ma in questo caso la delega è illegittima per i motivi che ho detto.

302^a Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

E adesso, onorevoli colleghi, prima di concludere, io vorrei richiamare la vostra attenzione su due aspetti che sono i più gravi del disegno di legge al nostro esame. In questo disegno di legge ci sono due tentativi di modificare la Costituzione, e poichè la modifica della Costituzione avviene mediante legge-delega, ci sono due aperte violazioni della Costituzione. Mi riferisco agli articoli 92, 93 e 94 in materia di aiuti e agli articoli 100, 101 e 102 in materia di ravvicinamento delle legislazioni. A questo proposito vorrei fare, se mi è consentito, un discorso particolare ai compagni e colleghi socialisti, perchè questa è la materia più pericolosa, a nostro avviso, di tutto il disegno di legge in discussione e di tutto il trattato.

All'articolo 92 si stabilisce: « Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il Mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi degli Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza ». Cosa si intende per aiuti, onorevoli colleghi? Per aiuto si intende, secondo noi, ogni intervento statale nell'economia privata, per aiuto secondo noi si intende ogni intervento dello Stato per portare a termine quelle iniziative che vanno sotto il nome di riforme, di nazionalizzazioni, eccetera. Questo non lo sto inventando io, purtroppo. Quando il Parlamento approvò la legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica e sull'istituzione dell'Enel - cosa di cui i socialisti e gli altri membri del centro-sinistra di allora vanno giustamente orgogliosi — ci furono una serie di iniziative ritardatrici al di fuori del Parlamento, una serie di prese di posizione per tentare di fermare il corso di quella legge.

Una di tali iniziative fu il ricorso proposto all'Alta corte della Comunità da certo signor Costa contro l'Enel, nonchè nei confronti del Governo della Repubblica italiana e della CEE.

Tra l'altro si denunciava la violazione dell'articolo 93. Secondo l'articolo 93 è fatto obbligo, allorchè stiano per essere emanati degli aiuti i quali portino una distorsione nella concorrenza, di informare la Commissione esecutiva la quale, se ritiene questi aiuti in contrasto con il dettato del trattato, può prendere una serie di iniziative che vanno dall'intimazione di bloccare l'aiuto fino al ricorso all'Alta corte.

Il Costa, a proposito della nazionalizzazione dell'industria elettrica, denunciava appunto la violazione dell'articolo 93. A proposito dell'articolo 93, si dice nella sentenza, il Costa osserva che la nazionalizzazione di una attività economica (e su questo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi socialisti, se ci sono, naturalmente) implica automaticamente la creazione di un regime di aiuti occulti al settore nazionalizzato. La Commissione dovrebbe, in tal caso, intervenire valendosi della procedura di cui all'articolo 93.

Questo disse il ricorrente. La Commissione, intervenuta nel giudizio, sostenne che gli Stati membri che non osservano l'articolo 93 incorrono in una violazione di procedura la quale legittima di per sè la Commissione a proporre un ricorso. La Commissione potrebbe peraltro riservarsi di adire la Corte di giustizia nei casi in cui all'infrazione di carattere formale si accompagni l'effettiva incompatibilità. La Commissione avrebbe avuto conoscenza del progetto di legge di cui trattasi senza concludere per la sua incompatibilità con il Mercato comune.

La questione quindi si porrebbe esclusivamente sul piano formale. Pertanto il Governo dell'epoca ritenne evidentemente che la nazionalizzazione dell'industria elettrica potesse costituire un aiuto vietato, tanto che ne informò la Commissione o ne fece dare notizia alla Commissione la quale, solo giudicando nel merito, ha ritenuto che quell'aiuto non era tale da rientrare tra i vietati. Ma potrebbero esservi dei casi in cui la Commissione la pensi diversamente, e ci sono stati.

Anche su quest'altro episodio richiamo l'attenzione dei compagni socialisti: il Senato sa che alla fine dello scorso anno era in discussione, di fronte all'Assemblea regionale siciliana, il disegno di legge per l'istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo

302^a Seduta

Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Maggio 1965

in Sicilia. Con lettera della Presidenza della Regione siciliana indirizzata alla Presidenza dell'Assemblea si comunicava (20 novembre 1964) che, per iniziativa del Commissario dello Stato, il disegno di legge indicato in oggetto era stato a suo tempo trasmesso alla Commissione CEE. Dunque il Governo interpreta l'articolo 93 nel senso che gli « aiuti » sono le misure legislative intese a seguire una certa linea politica della quale tra poco parleremo.

PECORARO. Ma si fa uno specifico riferimento all'articolo 93?

D'ANGELOSANTE. Ora lo vetra dice La lettera l'altro: «...è stato a suo tempo trasmesso alla Commissione CEE unitamente alle proposte di legge parlamentari n. 55 e n. 138, riguardanti la stessa materia per l'esame, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 del trattato di Roma ». Quindi il Governo interpreta l'articolo 93 come lo stiamo interpretando noi. « Questa Presidenza, richiesta dalla CEE di alcune notizie » (quindi non solo è informata, ma a sua volta la CEE chiede notizie) « e documenti in ordine ai progetti di legge sopraindicati, con nota 7 novembre 1964, n. 5010, ha trasmesso lo stampato, eccetera... Si è precisato inoltre che l'Assemblea regionale, nella seduta del 23 ottobre ultimo scorso, ha deliberato che la discussione del progetto di legge concernente l'Ente di sviluppo abbia luogo sul testo del disegno di legge presentato dal Governo anzichè su quello esitato dalla Commissione ».

Questa è la prima comunicazione con cui il Presidente della Regione si rivolge al Presidente dell'Assemblea e gli dice che il Governo ha informato la CEE e che la CEE ha chiesto notizie particolari sul disegno di legge. Però la corrispondenza non si ferma a questo punto: sopravviene una seconda lettera riservata in data 27 febbraio 1965. « Facendo seguito alla nota del 20 novembre 1964 con la quale si comunicava che il disegno di legge in oggetto era all'esame della Commissione della CEE, si porta a conoscenza di codesta onorevole Presidenza che il Ministero degli affari esteri, con telegramma

del 14 febbraio corrente, ha comunicato quanto segue: "riferimento precedente corrispondenza relativa disegno di legge n. 231 recante costituzione Ente sviluppo agricolo in Sicilia pregasi far presente organi Regione che non può essere dato corso in caso eventuale approvazione progetto senza parere conformità Commissione CEE ai sensi articolo 93, paragrafo 3, trattato di Roma. In caso contrario si dovrebbe procedere a impugnazione" ».

Dunque, onorevoli colleghi, si intendono per aiuti quelle che noi chiamiamo riforme, nazionalizzazioni, modifiche e innovazioni delle strutture economiche e sociali. Si intende cioè per aiuti ciò che l'articolo 44 della nostra Costituzione non solo ritiene legittimo, ma favorisce e stimola, tanto che Governi recenti nella storia del nostro Paese, dal Governo dell'onorevole Fanfani del 1962 fino al primo Governo Moro (il secondo molto meno e il terzo non più) hanno chiaramente posto nei loro programmi le riforme. Le riforme in materia agraria a cui si era impegnato il Governo Fanfani nel 1962 erano più gravi, erano più serie, obiettivamente considerate, del disegno di legge sugli enti di sviluppo agricolo in Sicilia, o lo erano di meno? Sicuramente di più. Ebbene, tutta questa attività riformatrice che la nostra Costituzione prescrive, che fa parte della nostra vita politica ormai da oltre vent'anni, sulla quale si discute pro e contro in Parlamento dall'indomani della Liberazione, tutta questa attività riformatrice, dicevo, è compresa dalla CEE sotto l'unico indiscriminato e offensivo termine di « aiuti » e in quanto tale è vietata.

Ora, io mi rendo conto che vi sono momenti politici in cui qualcuno può ritenere, per mancanza di fiducia nell'avvenire, che si debba sostare e magari fare passi indietro in attesa di riprendere la marcia. In parole povere, vi possono essere momenti in cui si ritiene che certe riforme promesse possano essere sospese o rinviate. Ma non si può mai accettare il principio che esiste nel trattato una norma che noi accettiamo e che vieta le riforme, le proibisce, le inibisce: tutto questo noi non lo possiamo accettare, anche se ci si dirà che in definitiva è una nor-

26 Maggio 1965

ma pattizia, anche se ci si dirà che in definitiva il giorno che vorremo fare la riforma agraria usciremo dalla Comunità. Il problema non è questo: il problema è che quando noi aderimmo al trattato di Roma non potevamo, con quella legge ordinaria, modilicare la Costituzione, e perciò l'articolo 93 del trattato non può essere interpretato come contrastante e prevalente sull'articolo 44 e sulle altre disposizioni della Costituzione. Su tale questione e sull'altra, con la quale tra poco rapidamente concluderò, noi invitiamo tutte le parti del Senato, che considerano la grande importanza di questi fatti, ad esaminare tutte le possibilità per evitare che, attraverso una delega indiscriminata, oggi ma ancor più domani, nel caso che qualche involuzione si verifichi, si possa concludere che in questo modo il Parlamento italiano ha inteso modificare la Costituzione.

Così come capita per gli articoli 100-102 in materia di riavvicinamento delle legislazioni, nei quali è detto che nessuna nuova disposizione può essere emanata e nessuna disposizione esistente può essere modificata ove dal-

la nuova disposizione o dalla modifica della vecchia possano venire distorsioni al regime di concorrenza sul Mercato comune europeo; e si aggiunge che, allorchè da qualche iniziativa legislativa si teme che possa verificarsi il pericolo di una distorsione, gli Stati membri si impegnano a comunicare alla Commissione il disegno di legge che è oggetto dell'iniziativa stessa. Anche di ciò si è occupata a suo tempo l'Alta Corte della Comunità, su ricorso del Costa in materia di nazionalizzazione dell'industria elettrica: « La Commissione contesta l'esistenza di una distorsione. Essa sembra tuttavia ritenere che, in caso di dubbio su tale esistenza, si deve procedere alla consultazione della Commissione e che, in occasione dell'adozione della legge 6 dicembre 1964, la Repubblica italiana, eccetera ».

Se il Governo deve presentare un suo progetto di legge, diventa una questione di fatto l'informazione della Commissione. Il Governo, prima di fare delle innovazioni, incarica il suo rappresentante presso la Commissione o il Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione all'esame di quegli organismi.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue D'ANGELOSANTE). Concedendo il massimo concedibile, si potrebbe ritenere che anche i componenti della maggioranza siano collegati da un vincolo politico e pertanto non prendano iniziative del genere. Ma l'opposizione, no. Ora, se un parlamentare di opposizione presenta un disegno di legge nel quale si ravvisa un pericolo di distorsione, il giorno in cui noi avremo dato delega al Governo, in virtù di tale delega il Governo deve, o quanto meno può dare notizia alla Commissione, a quegli illustri signori che noi non conosciamo, che al Senato della Repubblica italiana o alla Camera dei deputati è stato presentato un disegno di legge con il quale si minaccia una distorsione del regime di concorrenza. E la

Commissione darà prescrizioni e direttive, potrà ordinare di sospendere, di fermare l'iniziativa. Se noi non dessimo delega, saremmo noi i titolari del diritto di accettare o di respingere la prescrizione della Comunità; ma il giorno in cui avremo dato delega, avremo con ciò incaricato il Governo di essere esso l'unico arbitro, come nostro rappresentante, della legittimità della disposizione comunitaria e della sua esecuzione. Per cui potrebbe accadere che il Governo intervenga affinchè un determinato disegno di legge non sia più discusso, in quanto la Commissione esecutiva del trattato ha ritenuto che esso opera una distorsione in materia di concorrenza.

302a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

Esempio. Si è detto che le nazionalizzazioni operano sempre delle distorsioni in materia di libera concorrenza. Dal punto di vista astratto, è vero. È vero che la nazionalizzazione si inserisce nel mercato, turbandolo. Noi abbiamo presentato un disegno di legge per la nazionalizzazione dei farmaci. Ebbene, il giorno in cui sia approvata la presente delega, può accadere che il Governo decida di comunicare alla Commissione il disegno di legge; la Commissione naturalmente dirà che questo disegno di legge opera una distorsione, e allora, lungi dal venire respinta nel merito, la proposta può essere bloccata dall'esterno, da un organismo esterno al nostro ordinamento costituzionale qual è la Commissione, per il tramite di un organismo, qual è il Governo, che non ha potere di veto sull'iniziativa legislativa del Parlamento o del parlamentare.

Questi pericoli esistono. Di queste questioni si è discusso in una sentenza dell'Alta Corte sul ricorso del Costa contro la nazionalizzazione delle industrie elettriche. Questi pericoli sono evidenti, chiari e di fronte a noi.

Ci rendiamo pure noi conto che la gravità reale del pericolo si attenua o si accresce a seconda della qualità politica della compagine governativa cui deleghiamo il potere con il disegno di legge che sta dinanzi al nostro esame; ma noi dobbiamo valutare il pericolo in astratto, per quello che è, e non possiamo accettare che, attraverso queste due deleghe, con una si ponga nel nulla l'articolo 44 della Costituzione, con l'altra si pongano nel nulla le norme della Costituzione relative all'iniziativa legislativa.

Onorevoli colleghi, ho finito. Noi siamo del parere che esiste tutta questa serie di violazioni formali e costituzionali che impediscono al Parlamento di approvare il disegno di legge così come è, cosa che tra l'altro non sarebbe più possibile, perchè una parte di questa delega sarebbe inutile in quanto è stata già data con altre leggi ed è stata utilizzata.

Perchè si fa questo, perchè si ricorre a una misura così indiscriminata, vasta, a una ampiezza così sterminata di argomenti delegati? Per quale motivo il Governo modifica la sua opinione, quell'opinione che era venuto via via esprimendo in questi ultimi tempi, fino al 10 febbraio scorso, relativamente all'assoluta impossibilità di modificare, attraverso norme comunitarie, i princìpi generali costituzionali e del nostro ordinamento?

Noi non conosciamo questi motivi, ma ci rendiamo conto che, oltre tutto, oggi siamo alla vigilia della scadenza della delega e che, quali che siano questi motivi, questa delega non potrà essere utilizzata appieno. Siamo alla fine di maggio, la delega scade il 31 dicembre 1965, a meno che non sia prorogata la seconda tappa.

Che cosa si vuole fare? Si vuol creare un precedente perchè tra sette mesi si discuta ancora una delega ampia come questa o più ampia di questa, oppure, come si dice da qualche parte, non si vuole utilizzare appieno questa delega?

Non credo che il breve lasso di tempo che sta di fronte a noi autorizzi una trasformazione così radicale del nostro ordinamento, autorizzi una trasformazione così profonda, inaccettabile, dei principi della legge delega, dei principi della delegazione e delle norme costituzionali.

Perciò, non soltanto noi voteremo contro, come sarà detto a suo tempo, ma sottoponiamo al Senato la necessità e l'opportunità - ove comunque si ritenga che una delega, che non sia questa, va data - di modificare la proposta nel modo più acconcio, affinchè si rimanga entro i principi generali che finora hanno avuto vigore, affinchè non si creino armi pericolose, reazionarie, armi che peggiorerebbero l'ordinamento così come attualmente è, affinchè resti integra la sovranità popolare, restino integri i poteri del Parlamento e resti integra e rispettata la Costituzione della nostra Repubblica. (Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscrittto a parlare il senatore Morino. Ne ha facoltà.

M O R I N O . Signor Presidente, signor Ministro degli esteri, onorevoli colleghi, dopo l'analitico, polemico, lungo discorso fatto dal collega D'Angelosante, che si è dilun-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

gato sugli aspetti giuridici dei problemi posti dal disegno di legge oggi all'esame del Senato — e del resto ampiamente discusso sotto tutti gli aspetti dalla Camera dei deputati — il breve intervento che io mi accingo a fare apparirà forse di una brevità eccessiva; ma penso che ciò, dopotutto, non debba costituire un difetto, dato che non intendo fare questioni giuridiche, bensì formulare osservazioni di indole più che altro pratica.

I notevoli passi compiuti dai sei Paesi nel fondamentale campo dello sviluppo dell'Europa come entità non soltanto economica, ma anche sociale e politica, e il ritmo assunto dal processo di integrazione comunitaria hanno reso più che mai attuale, per il nostro Paese, l'esigenza di adeguarsi tempestivamente ed armonicamente alle fasi di attuazione, ai disposti, ai regolamenti, alle leggi che interessano i trattati di Roma.

Nasce da queste considerazioni la necessità che il Governo italiano possa emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

Non si può restare indifferenti alla grave constatazione del relatore, senatore Santero, quando egli ammonisce questa Assemblea sugli inconvenienti derivati dalla ormai triennale scadenza della prima delega concessa in materia al Governo. Dice bene il relatore quando precisa: « La mancanza di delega ha impedito l'applicazione per l'Italia di decisioni comunitarie importanti in materia di dogane ed in materia di politica agricola comune ed è stata causa di inadempienze notevoli, quali il mancato pagamento della quota dovuta al fondo agricolo di orientamento e di garanzia per la campagna 1962-63 ».

Noi ben conosciamo, e vogliamo qui ricordarlo, l'articolo 10 della nostra Costituzione, il quale afferma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. È sulla base di questa norma che, probabilmente, taluni sostengono come, nella fattispecie, possa persino considerarsi superflua una delega in questa materia al Go-

verno per l'emanazione di decreti legislativi, in quanto l'adesione al trattato di Roma comporterebbe l'accettazione delle disposizioni in esso contenute e quindi anche di quelle relative al carattere obbligatorio, per i Paesi membri, delle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità. Noi socialisti democratici, come convinti europeisti e sostenitori del conferimento di sempre più ampi poteri sovranazionali agli organismi comunitari, potremmo senz'altro accedere, anche noi, a questa interpretazione, se non fossimo comunque ed in concreto ani mati dal desiderio di porre subito termine ad una situazione incresciosa che pregiudica gli interessi del nostro Paese e, in un certo senso, rallenta il ritmo dello sviluppo comunitario. Pertanto, dissertare sulle diverse interpretazioni che potrebbero essere date della questione, potrebbe equivalere a perdite di tempo e a dannosi rinvii.

Esiste, in proposito, una prassi, sino ad ora seguita, la quale d'altro canto si ricollega ad un certo dettato dei trattati di Roma, la cui legge di ratifica prevede che le decisioni comunitarie influenzeranno l'ordinamento interno soltanto mediante la emanazione, da parte dello Stato nazionale, di apposita norma avente forza di legge.

È sulla base di questa clausola che si può ravvisare l'opportunità di evitare la discussione sui principi e dare sollecita realizzazione agli impegni del nostro Paese nei riguardi della Comunità, mediante il conferimento di una delega del Parlamento al Governo, per cui quest'ultimo è abilitato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati e specificate dalla legge stessa.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per tutte queste ragioni ed animati da questo spirito, noi chiediamo l'approvazione del disegno di legge oggi in discussione. I suaccennati ritmi di attuazione e le questioni tecniche poste dall'evoluzione dei trattati non consentirebbero peraltro discussione ed emanazione di leggi formali, le quali richiederebbero tempi lunghi e comunque non coordinati con la tempestività e con l'urgenza degli interventi in materia.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

Possa anche da questa sollecitudine, che il Parlamento italiano dimostra per l'attuazione tempestiva dei trattati, ricevere nuovo impulso quella spinta popolare che sale ormai da tutti gli ambienti dell'Europa democratica verso una più stretta unità politica, presupposto indispensabile perchè l'Europa stessa conservi il ruolo storico di protagonista della storia contemporanea. (Applausi dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Onorevole Presidente. onorevoli colleghi, onorevole Ministro, mi siano consentiti due rilievi preliminari. Il primo riguarda il ritardo veramente incredibile con il quale viene presentato questo disegno di legge. Noi della Commissione affani esteri siamo abituati a questi ritardi; però in questo caso si poteva e, forse, si doveva diminuire il grande ritardo. Infatti la prima delega fu data per i primi quattro anni, cioè sino al 31 dicembre 1961. Era, dunque, necessario presentare una proposta di delega nel gennaio, nel febbraio, nel marzo 1962; no, si è aspettato fino al 29 ottobre 1963. Poi si è perso un anno alla Camera e siamo arrivati all'ottobre 1964. Ora non è stato ancora detto, forse lo diranno altri, che in questi anni abbiamo perduto possibilità di applicazione in Italia di norme che ci sarebbero state anche favorevoli. Questo è tempo perduto, alla ricerca del quale non si può più andare.

Ma c'è l'altro rilievo, onorevole Ministro, ed è un rilievo più importante, specialmente per il nostro Sottosegretario Lupis. Quando nel 1957 fu ratificato il trattato, il nostro De Marsanich chiese, annuciando il voto favorevole del Gruppo, che ogni anno ci fosse una discussione parlamentare sullo sviluppo delle Comunità europee e sull'azione del nostro Governo in quella sede. Il Governo del tempo rispose di sì. L'onorevole Lupis poi ha fatto qualcosa di più, perchè il 29 ottobre 1964 (vedi resoconto stenografico della Camera) essendogli stato chiesto di fare quello che non si era fatto dal

1957 al 1963 rispose: « Ho già detto che il Governo si impegna a presentare entro l'anno una relazione ». Ora, il 31 dicembre 1964 è passato da un pezzo!

L U P I S , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Io l'ho fatto presente al Ministro di allora.

FERRETTI. C'è però la continuità del Ministero. Noi ci siamo associati toto corde al saluto reso dal nostro Presidente all'onorevole Ministro degli esteri che veramente ha dimostrato, come sempre nella sua vita e specialmente in questi ultimi giorni, un dinamismo eccezionale. E chiediamo al nostro bravo Ministro degli esteri che questo dinamismo lo dimostri anche nello svegliare, se ce ne fosse bisogno, qualche organismo burocratico che avrebbe dovuto preparare questa relazione.

FANFANI, Ministro degli affari esteri. Eccola.

FERRETTI. È pronta? Con cinque mesi di nitardo, ma è pur sempre qualcosa in confronto agli anni precedenti. A parte le deleghe o le mon deleghe, è giusto che il Parlamento italiano sia almeno informato di quello che si fa; e quello che accade non dobbiamo saperlo soltanto noi 18 senatori e 18 deputati che abbiamo l'onore di sedere al Parlamento europeo, ma bisogna che lo sappia anche tutto il Parlamento attraverso una relazione esauriente.

F A N F A N I , Ministro degli affari esteri. Senatore Ferretti, se mi consente, e credo che me lo consentirà anche il Presidente della Commissione affari esteri, rivelo questo piccolo fatto: stiamo già da 15 giorni scambiandoci alcuni punti di vista col Presidente Ceschi per vedere quando in Commissione si possa fare un'ampia relazione sulle attività in materia europeistica.

FERRETTI Grazie, onorevole Ministro. Non voglio dire meglio tardi che mai, perchè lei ha una responsabilità limitata a

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

pochi mesi, ma prendiamo atto con piacere di questo.

Fatti questi due rilievi, che mi sembrano obiettivi, dovrei ora entrare nella sostanza di questo provvedimento.

A parte l'eminente collega Minella Molinari, non ci sono senatori comunisti in Aula. Ebbene, io vorrei dire ai colleghi dell'estrema sinistra che quell'ora e mezza di dissertazioni giuridiche che ci ha fatto il collega D'Angelosante mi pare possa interessare più un sinedrio di dotti in materia giuridica che un'Assemblea politica come la nostra. Qui siamo quasi tutti dottori in legge, siamo quasi tutti avvocati (io non esercito ma sono anch'io dottore in legge), e vi sono fra noi degli illustri professori universitari, fra cui il nostro Ministro. Quindi non dovrebbero mancare argomenti per discussioni di carattere giuridico; ma proprio hic non est locus, tanto più che si è già delineato un contrasto di opinioni tra la Corte di giustizia del Lussemburgo e la Corte costituzionale italiana in fatto di priorità del diritto comunitario su quelli nazionali o viceversa. Il collega D'Angelosante, avvocato abruzzese, diceva: questo diritto comunitario è nato o non è nato? Ma siamo alle fonti del diritto; il diritto nasce per regolare dei rapporti quando questi rapporti si sono già costituiti. Finora non c'era la Comunità, e perciò non c'era un diritto comunitario. Tutto il diritto internazionale, del resto, è continuamente in fieri, non ha norme precise come il diritto positivo dei singoli Stati; tanto più il diritto comunitario, i cui riflessi e i cui rapporti con i diritti nazionali sono in funzione degli sviluppi che la Comunità assume. Pertanto, l'accusa di voler fare delle cose improvvisate è del tutto temeraria, poichè si tratta di fronteggiare una situazione di fatto, e conseguentemente una situazione giuridica, del tutto nuova.

Io non parlo qui da dottore *in utroque*, parlo da uomo della strada, parlo con buon senso. Si dice che questa delega è anticostituzionale e si tira sempre in ballo l'articolo 76. Ora, tutti sanno a memoria la Costituzione, ma forse sarà bene rileggere parola per parola ciò che dice l'articolo 76: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere de-

legato al Governo se non,» — ecco la prima delle tre condizioni che pone l'articolo — « con determinazione di principi e criteri direttivi ». Altro che determinazione di princìpi e criteri direttivi, che è una cosa generale; qui - nel caso in esame - abbiamo un preciso trattato da rispettare! Qui la materia è indicata non con principi e criteri direttivi, ma con preciso riferimento a fatti, ad impegni; quindi la prima condizione è rispettata. Prosegue l'articolo: « e soltanto per tempo limitato »: il tempo è indicato per la seconda tappa, quindi c'è il limite di quattro anni; « e per oggetti definiti »: ebbene, questo disegno di legge è persino noioso con quell'elencazione così minuziosa e dettagliata di tutta la materia cui si riferisce la delega! Quindi mi pare che l'articolo 76 non possa essere invocato, in quanto le tre condizioni precise che esso pone perchè la delega sia data al Governo sono rispettate dal disegno di legge.

Il collega D'Angelosante ha letto diversi articoli e li ha letti in parte, perchè, naturalmente, da buon avvocato che esercita la professione, ha portato gli argomenti a favore della sua causa, ha tirato l'acqua al proprio mulino; ma ha dimenticato un argomento che si desume da un articolo del trattato che, secondo me, è fondamentale. L'articolo 5, che egli ha letto, mi pare che sia definitivo: « Gli Stati membri adottano » (adottano vuol dire che debbono adottare. non che possono adottare; è cogente) « tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti di istituzione della Comunità ». Più impegno categorico di così! E l'articolo 189, poi, quello addirittura completa: « Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 302a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi ».

Questo ultimo è il punto su cui possono cavillare gli oppositori. E l'articolo prosegue: « la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati ».

Ora, quando furono approvati i trattati da tutto il Parlamento italiano, con la loro ratifica, (e questo non lo ha detto il senatore D'Angelosante, con il solo voto contrario dei comunisti e con l'astensione socialista, quindi con la schiacciante maggioranza del Parlamento) il 14 ottobre 1957, si stabilì, all'articolo 2 del disegno di legge relativo alla ratifica stessa, che « è data piena ed intera esecuzione aglii accordi »; ci si riferiva appunto ai trattati della CEE e dell'EURATOM.

Lei, caro collega Bartesaghi, dice che questa è una formula di prammatica. Ma come? Ma cosa si può dire di più? Quando si parla di piena ed intera esecuzione degli accordi, vuol dire che non si fanno eccezioni, ed allora anche il più modesto cultore di legge può stabilire che, sulla base di quella formula, una norma di diritto internazionale, attraverso una legge formale, diviene una norma che ha valore di legge anche in Italia; su questo non ci possono essere dubbi.

Però il punto su cui si fanno grandi obiezioni è quello relativo all'articolo 11 della Costituzione. È stranissimo che riserve sulla perdita di sovranità non le facciano i nazionalisti, i discendenti di Enrico Corradini, ma coloro che si professano sostenitori dell'internazionalismo. Qui allora c'è una confusione dei cervelli, anzi non c'è, e lo spiegherò. Ci si professa ligi alle dottrine di un grande pensatore come Marx, che diceva che la Patria era il mondo perchè le altre patrie erano trucchi borghesi, e poi ci si dispiace per una perdita parzialissima di sovranità.

Ma leggiamo l'articolo 11 della Costituzione: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Se c'è proprio un caso nel quale l'articolo 11 non solo si può, ma si deve applicare, è proprio questo, perchè si tratta di dare esecuzione in Italia ad un ordine emanato da organizzazioni internazionali che vogliono la pace, la fratellanza, la solidarietà economica e politica tra i popoli.

Il senatore D'Angelosante ha affermato essere necessaria una legge costituzionale. Questa ci vorrebbe qualora si trattasse di una modificazione permanente del nostro sistema costituzionale. Nel caso concreto, invece, non si modifica il nostro ordinamento, ci si riferisce all'applicazione di norme previste dal trattato istitutivo del MEC, ci si riferisce a qualche cosa di concreto e in regime di pariteticità: quindi basta la legge ordinaria.

Veniamo all'aspetto politico della delega richiesta.

Noi riteniamo (dico noi non come plurale majestatis, ma riferendomi a molte persone con le quali ho parlato e che la pensano come me), che l'atteggiamento dei comunisti sia solo strumentalmente motivato da ragioni di ordine giuridico, ma sostanzialmente sia un contegno non dico ostruzionistico, che è parola che potrebbe offendere, per quanto sia consentito anche l'ostruzionismo in Parlamento, e nemmeno sabotatore, ma almeno, certo, un contegno tendente a far vedere che in Italia c'è un'opposizione di carattere politico alla politica europeistica.

Ditemi però che cosa succederebbe se voi comunisti doveste prevalere; certo non avverrà, ma, che cosa accadrebbe se, per assurda ipotesi, non fosse da noi approvata questa delega, se cioè uno dei sei Stati non rendesse applicabile al proprio Paese le norme comunitarie? Cadrebbe tutto il sistema! E allora, colleghi comunisti, avreste raggiunto lo scopo di sabotare l'unità dell'Europa. Sì, perchè è meglio dire in faccia le cose: la verità non offende mai, quando è detta in faccia.

I due trattati, della CEE e dell'EURATOM, furono sottoscritti in Campidoglio. Ebbene, pochi giorni prima, il 16 marzo 1957, il Governo sovietico emise una dichiarazione. Cosa diceva questa dichiarazione in limine

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

della firma dei trattati? « I promotori del Mercato comune ingannano l'opinione pubblica quando affermano che esso eleverà il livello di vita dei popoli dei Paesi membri ». Io vorrei che la Russia avesse elevato in questi anni il suo tenore di vita come è stato elevato quello dei lavoratori qui da noi, dove quasi tutti sono motorizzati, dove quasi tutti hanno buone possibilità di vita. Noi, nel settore degli spettacoli cinematografici, siamo quelli che spendiamo di più in Europa, evidentemente, grazie a Dio, si vede che la gente sta molto meglio di prima. Come si può dire che la profezia nefasta del Governo sovietico si sia realizzata anche solo in parte? La realtà è che invece il Mercato comune europeo ha intensificato gli scambi tra i sei Paesi e con i Paesi terzi e ha provocato un innalzamento del livello di vita dell'intera Comunità.

Ma la dichiarazione sovietica continuava: « Chi viene a guadagnare dei piani dell'EU-RATOM e del MEC? Perchè vengono presentati questi piani? Chi si attende di trarne beneficio? » E subito rispondeva a queste domande: « Questi piani mirano a servire gli interessi dei circoli occidentali, i quali vogliono fornire ai revanscisti della Germania federale armi nucleari » (il chiodo dei sovietici!) « vogliono aggravare le relazioni tra i Paesi europei, sollevare nuovi ostacoli alla pace e alla sicurezza in Europa e complicare il ristabilimento dell'unità nazionale del popolo tedesco » (col muro della vergogna! il MEC impedirebbe la riunificazione tedesca, per bocca dell'URSS.). « Essi sono intesi a servire gli interessi di coloro i quali cercano di privare la Francia e gli altri Paesi dell'Europa occidentale della loro sovranità nazionale, di rendere la loro economia dipendente dai monopoli della Germania occidentale e di impedire l'instaurazione della cooperazione economica generale dell'Europa ».

Queste profezie sono risultate del tutto infondate. Il mondo è andato molto diversamente da come prevedeva questa dichiarazione russa; però il fatto è che solo in un punto hanno fatto breccia i russi, quando cioè hanno fatto appello al nazionalismo francese, quando hanno detto che il MEC

avrebbe privato in parte della sua sovranità la Francia.

Del resto sapevano di poter fare questo appello. Non voglio fare un *excursus* storico, risalendo a un re cristianissimo che si alleava con il Sultano contro gli altri Stati cristiani. Intendo semplicemente riferirmi al viaggio che De Gaulle compì, prima di Yalta, nel Natale 1944, recandosi quasi a Canossa, rendendo visita a Stalin, che non era quel fiore di uomo con il quale un generale del vecchio stampo francese, della grande tradizione militare, avrebbe dovuto avere a che fare.

MESSERI. E ne ritornò malissimo.

FERRETTI. Ritornò scornato, come si meritava.

BARTESAGHI. Legga le memorie di De Gaulle e vedrà che ritornò meno scornato di quel che può pensare.

FERRETTI. Se aveva avuto soddisfazione, non è stato allora coerente nella politica successiva. Comunque De Gaulle continuava una tradizione che non si rifà solo a Francesco I, ma si ricollega alla politica della terza Repubblica, quella nata nel sangue e nel tripudio degli immortali principi dell'89, che si alleò con lo Zar dispotico di tutte le Russie. Pertanto questa spregiudicatezza francese non ci fa meraviglia. Nè ci meraviglia che De Gaulle cerchi una più o meno larvata alleanza con la Russia. In fondo, tutto ciò è determinato dalla paura verso la Germania, che può essere rispettata però fino ad un certo punto.

La verità è che la dichiarazione contro i trattati di Roma fatta dall'URSS, la lotta che i partiti comunisti pongono in atto, sopratutto il nostro Partito comunista, che è il solo in condizioni di agire date le leggi che ci regolano ed anche per una evidente debolezza governativa (è il Partito che può fare appendere a un palco in pubblico la bandiera di un grande Stato alleato, degli Stati Uniti, con scritto su « vergogna! », senza che si trovi un poliziotto che prenda l'iniziativa di strapparla, ed è una cosa folle

26 Maggio 1965

che si permetta questo in Roma ad un comizio comunista!), questa azione politica antieuropeista svolta dal Partito comunista, che è il solo che non ratificò il trattato e che quindi è coerente con se stesso e con la politica russa, è praticamente superata dai fatti. Noi abbiamo la fusione degli Esecutivi, stiamo attuando per la Comunità non più una finanza dipendente dai contributi dei singoli Stati, ma un autofinanziamento. Giunti alla fine del periodo in cui sussistono ancora dei dazi tra noi, non esisteranno altro che dazi verso i Paesi terzi. Questi dazi, provenienti dalle importazioni di merci dai Paesi terzi, anzichè affluire ai Ministeri delle finanze dei singoli Stati verranno percepiti dalla Comunità, al pari dei « prelievi » sui prodotti agricoli importati.

Mi ha meravigliato che il senatore D'Angelosante abbia citato un discorso di Tremelloni. È chiaro ed evidente che i Ministri delle finanze tirino a far soldi ovunque, e troppe sarebbero le critiche da fare su questa tendenza. Si solleveranno certo delle proteste da parte di tutti i Ministri delle finanze; ma il fatto è irrevocabile. La Comunità dei Sei avrà un bilancio autonomo costituito dagli introiti dei dazi e dei prelievi dei prodotti agricoli; il che comporterà vari miliardi da amministrare da parte della collettività e quindi l'aumento di autorità e di potere di controllo da parte del Parlamento europeo.

Però circa questa autorità e questo potere è bene che vediamo la realtà attuale. Il senaore D'Angelosante ha sempre parlato di « Commissione », di « Consiglio », ma la parola « Parlamento » — l'ha notato, onorevale Fanfani? — non gli è mai sfuggita di bocca, perchè voleva sostenere la tesi che nella Comunità vi è solo un potere autarchico, un potere non rappresentativo. Ha dimenticato che c'è anche il Parlamento europeo.

È bene che si sappia come vengono, invece, prese le decisioni comunitarie. Esiste una Commissione — con la « C » maiuscola — formata di alti funzionari ed ex Ministri. L'Italia, naturalmente, è rappresentata in tutti e tre questi organismi. In uno ha addirittura la Presidenza — il Presidente della

CECA è l'onorevole Del Bo — negli altri due — CEE ed EURATOM — ha degli autorevoli membri (Vice Presidenti), membri di un ristretto esecutivo di sei o sette persone. Quindi l'Italia contribuisce alle iniziative della Commissione.

Quando la Commissione ha preso una iniziativa, prima di sottoporla al Consiglio dei sei Ministri (potere esecutivo e decisivo) la sottopone all'esame del Parlamento. Il Parlamento europeo cosa fa? Deferisce alla Commissione competente, come fa qualunque Parlamento, l'esame di questa proposta della Commissione. Si fanno sette, otto, dieci riunioni di Commissione. E chi crede che siano dei viaggi turistici, quelli che facciamo noi del Parlamento europeo, s'inganna, perchè sono degli strapazzi enormi, specialmente per i vecchietti! Ma questo si fa con una grande passione, si discute per ore ed ore, si macerano i vari argomenti. Se voi andate a vedere i resoconti delle discussioni, vedete che sono veramente interminabili: prima di addivenire a una relazione, a una sintesi, a un tipo di risoluzione finale da fare approvare dall'Assemblea di Strasburgo, si fa un lavoro di mesi. Quindi, questi provvedimenti vengono veramente macerati in una discussione alla quale partecipano 36 parlamentari italiani.

S I B I L L E. Dica pure la verità: non partecipano!

FERRETTI. Devo dirle, per quanto riguarda coloro che conosco e che sono qui, che abbiamo tutti parlato più volte!

S I B I L L E . Diciamo la verità: partecipano quei pochi che hanno voglia di massacrarsi.

S A N T E R O , relatore. Comunque quelli che sono morti non partecipano.

FERRETTI. Quelli che sono morti, certamente non partecipano! Ci sono quattro morti, e quelli non possono partecipare: ad impossibilia nemo tenetur, se specialmente il « nemo » è un morto!

302a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

BARTESAGHI. E quelli che non sono più parlamentari?

FERRETTI. Questa è una situazione contingente, io parlavo del principio.

BARTESAGHI. Ma siccome lei ha parlato di 36 parlamentari, fra le altre osservazioni ci metto anche questa.

F E R R E T T I . Va bene, in questo momento saremo 32. Questa critica l'accetto solo come una *boutade*, perchè è il principio quello che voglio ricordare!

Quando il Parlamento ha preso una risoluzione, il Consiglio decide.

Quando si dice che il Parlamento europeo non ha potere deliberativo è vero, ma io vorrei che un comunista in questa discussione mi citasse l'esempio di una disposizione adottata dal Consiglio dei ministri con un parere contrario espresso dal Parlamento europeo. Non esiste! Perchè dei sei Ministri ce n'è uno per ogni Stato e c'è sempre anche un Ministro italiano il quale sa che poi deve rispondere del suo operato non solo al Gabinetto, ma anche al Parlamento del proprio Paese.

Quindi, già oggi c'è una forte garanzia che queste decisioni comunitarie rappresentino il frutto di uno sforzo al quale hanno partecipato, in sede burocratica prima, in sede parlamentare poi, in sede esecutiva ministeriale infine, anche gli italiani.

Questo bisogna che lo sappiamo e lo ricordiamo, per non avere l'idea che ci venga imposto un qualcosa dal di fuori.

Il senatore Bartesaghi — questa volta onorevole collega, non parlo a lei quale rappresentante del Gruppo comunista, le parlo ad personam — nella sua relazione, ampia e diligente, è stato fedele al suo stile sobrio e scarno. Egli non è come il senatore D'Angelosante che a un certo punto ha usato quattro avverbi (me li ero scritti ed ora ho perduto il foglietto): ora, di avverbi quando se n'è messo uno o due è già abbastanza, comunque quattro tutti in fila sono troppi! Il senatore Bartesaghi affronta il problema della nostra rappresentanza a Strasburgo; nel senso che, secondo lui, i

comunisti dovrebbero far parte di questa rappresentanza. Mi dispiace che non sia in Aula il senatore Gava. Il senatore Gava, presidente del Gruppo democristiano, l'ultima volta che ha autorevolmente parlato come presidente del gruppo di maggioranza relativa, disse: « a Strasburgo noi porteremo rappresentanti di tutti quei partiti che non si dichiarino contrari alla creazione della unità europea ».

Ora, si può discutere sul modo di fare questa unità europea si può essere discordi sul metodo, sui dettagli, ma è il principio che deve essere accettato. Voi comunisti, invece, non volete questa Europa unita, non la volete per la dichiarazione dell'URSS, non la volete perchè, logicamente, essa è un rafforzamento dell'Europa occidentale, è una diminuzione delle possibilità politiche della Russia ed è, aggiungo, un elemento maggiore di sicurezza per noi. Io non penso assolutamente che vi sia volontà di un attacco armato da parte della Russia d'oggi all'Europa occidentale; ma se l'Europa occidentale è divisa ed è debole, ciò domani potrebbe incoraggiare qualche folle decisione.

Pertanto, onorevole Ministro, noi non possiamo portare i comunisti a Strasburgo, a meno che loro qui non facciano una dichiarazione con la quale dicano: noi siamo favorevoli...

C E R R E T I . D'inverno non ci conviene andare a Strasburgo perchè c'è nebbia.

FERRETTI. Non c'è sempre la nebbia. Dovrebbe vedere ora, senatore Cerreti, che bel sole c'è; ci sono le rose sul Reno; è una città splendida, Strasburgo; e poi a Strasburgo ci sono i primi documenti linguistici; è una città interessantissima dal punto di vista storico; è un Paese molto attraente. Si vede, inoltre, in quella città cosa è stata veramente l'Europa prima dell'unione, poichè si vedono le vecchie fortezze elevate durante la lotta per la conquista della sponda sinistra del Reno tra Francia e Germania, che è durata dei secoli e che oggi è superata, perchè lì dove scoppiarono le guerre ora vi è la pace rappresentata dalla

302a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

nostra organizzazione europea. È una pace che vede i francesi e i tedeschi, almeno nella nostra Assemblea, sinceramente affratellati. Non ho mai visto una questione, fra parlamentari francesi e parlamentari tedeschi a Strasburgo, che fosse basata sul principio di nazionalita.

Ora. onorevole Ministro, la materia del Parlamento europeo è dominante in questa discussione, perchè è lì la fonte di questo diritto comunitario, alla quale noi diamo un contributo larghissimo coi nostri rappresentanti.

Per quanto riguarda la tecnica della elezione di questi rappresentanti anche lei, onorevole Ministro, ha detto molte volte che bisogna eleggere questo Parlamento a suffragio universale diretto. Nel suo ultimo discorso l'onorevole Moro - e mi pare che questa sia ormai la formula sulla quale vi siete trovati d'accordo voi uomini di Governo - ha detto: raddoppiamo il numero dei parlamentari che è modestissimo, 142, e portiamoli a 284; 142 li facciamo eleggere dai Parlamenti nazionali, 142 invece li facciamo eleggere a suffragio universale diretto. Ora, in piazza si può fare della demagogia, la facciamo tutti, ma qui no. Qui si ragiona. Quale progresso rappresenta un'elezione a suffragio universale diretto in confronto a quella attuale? Tutti i francesi, i tedeschi, i belgi — come noi — hanno avuto un suffragio universale che li ha portati ai rispettivi Parlamenti; hanno subìto, inoltre, una seconda selezione da parte dei loro colleghi in Aula. Ora, è vero che avviene che i partiti predominano e magari scelgono, per inviarlo a Strasburgo, chi non è adatto, (questo è insito nella natura umana) ma nello spirito è perfetto il fatto che dovrebbero essere al Parlamento europeo coloro che, dopo avere avuto il suffragio universale diretto dell'elettorato, hanno superato anche una scelta di carattere tecnico e personale fatta dai rispettivi Parlamenti.

BARTESAGHI. Mi consenta una interruzione, senatore Ferretti. Siccome lei si batte per un rispetto assoluto ed integrale del Trattato dovrebbe almeno conoscere la disposizione del paragrafo...

 $F\ E\ R\ E\ T\ T\ I$. Lo conosco molto bene e se mi lascia finire le rispondo subito.

BARTESAGHI. Indipendentemente dall'apprezzamento se convenga o meno, si tratta di una disposizione che è nel Trattato stesso. Non si può invocarlo quando fa comodo...

FERRETTI. Lo invoco perchè il suffragio universale diretto è quello che manda noi a Strasburgo.

BARTESAGHI. Il paragrafo 3 dice: «A permettere l'elezione a suffragio universale diretto dopo che la composizione attuale è determinata sulla base di elezione nei Parlamenti ». È chiaro che si riferisce all'elezione a suffragio popolare e non a un suffragio interno ai Parlamenti, se no sarebbe una ripetizione.

F E R R E T T I . Apprezzo la dialettica del collega Bartesaghi, ma debbo terminare il mio ragionamento alla fine del quale una parte della forza dialettica della sua interruzione, senatore Bartesaghi, forse cadrà. Se noi facessimo tutto il Parlamento a suffragio universale diretto cosa si aggiungerebbe? Gli elettori che hanno eletto lei, senatore Bartesaghi, a questo Parlamento, sono gli stessi precisi elettori che potrebbero eleggerla al Parlamento di Strasburgo. Non è che abbiamo un elettorato più universale di quello che ci ha mandati qui. È lo stesso elettorato, sono gli stessi partiti...

BARTESAGHI. Ma anche tra le Regioni e lo Stato c'è una diversità e ciò non impedisce che i Consigli regionali siano eletti a suffragio universale diretto e segreto...

FERRETTI. Ma le Regioni sono molto diverse dal Parlamento europeo. (*Interruzione del senatore Santero*).

BARTESAGHI. Il rapporto però è il medesimo.

FERRETTI. Rimango del mio parere, e nessuno me lo può contestare, che

26 Maggio 1965

essendo eletti a suffragio universale diretto dallo stesso elettorato e in più essendo scelti dal Parlamento, gli attuali rappresentanti sono più qualificati...

D E L U C A L U C A . Come a dire la selezione di « Cantagiro ».

F E R R E T T I . Ma questo è insito nella natura umana, di non premiare i migliori. I migliori diventano santi ma non è che fanno la politica.

Voce dall'estrema sinistra. Il popolo italiano è un popolo di navigatori!

FERRETTI. Vuoi dire che non lo sia? Colombo, Vespucci, Toscanelli. Colombo era ligure ma Vespucci e Toscanelli erano toscani. Hanno dato il nome all'America. Più navigatori di questi?

F A N F A N I , Ministro degli affari esteri. Anche Verrazzano.

FERRETTI. Sì, anche Verrazzano il cui ultimo discendente, il marchese Ridolfi, è morto in povertà; deputato fascista, finì l'ingente patrimonio per la politica, esempio unico, unico nel fascismo e nel postfascismo, di un uomo che si è completamente rovinato per la politica ed è morto povero dopo aver venduto tutti i beni dei Verrazzano, che aveva ricevuto in eredità dai suoi avi.

La formula enunziata dall'onorevole Moro non mi dispiace perchè ha un carattere pratico in quanto propone questo: metà rimangono quelli che sono e metà li facciamo eleggere a suffragio universale diretto. Perchè questa proposta la trovo pratica? Perchè è impossibile che oggi si faccia il proprio dovere al cento per cento stando a questo Parlamento e all'altro Parlamento. Vi sono alcuni colleghi molto più bravi, molto più giovani di me che balzano da un aereo all'altro, da un treno all'altro. Ma è una vita impossibile, quando c'è ogni mese una settimana di lavoro a Strasburgo e quando ogni mese ci sono almeno due Commissioni a Bruxelles o a Lussemburgo. Volete un esempio? La Commissione di cui faccio parte, del mercato interno, si è riunita il 20 e 21 a Berlino, il 31 a Parigi ed in mezzo c'è stata la settimana di lavori dell'Assemblea. Praticamente, quindi, non si viene qui al nostro Parlamento. La formula Moro può essere dunque accettata, secondo me, perchè, pur rimanendo fermo il mio convincimento circa la superiorità del metodo attuale, che al suffragio universale aggiunge la scelta del Parlamento, su quello del semplice suffragio universale in cui il voto viene dato dagli stessi elettori che eleggono i membri del Parlamento nazionale, la formula Moro ha il vantaggio pratico di consentire un certo ricambio fra coloro che debbono andare al Parlamento europeo.

A parte questo dettaglio, noi diamo il nostro voto favorevole alla delega perchè questo è un fatto politico, vorrei dire di più, è un atto di fede, nella creazione dell'Europa. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Di fede, sì, perchè voi siete internazionalisti a parole e noi siamo internazionalisti a fatti. Noi vogliamo l'unione dei popoli, e voi la osteggiate per un concetto puramente classista. Quando voi costituirete la maggioranza, se ciò avverrà — e Dio non lo voglia avrete degli Stati organizzati come volete voi, ma gli Stati rimangono anche se i loro ordinamenti mutano e passano. Con la creazione dell'Unione europea, che si farà nonostante le bizze di De Gaulle e l'ostilità aperta dell'URSS, quando l'Unione europea sarà realmente attuata, allora noi avremo rifatto dell'Europa l'ago della bilancia della situazione politica internazionale, il fulcro di tutti gli Stati i quali saranno spinti da una sola volontà: il progresso economico, la giustizia sociale e soprattutto la acquisizione del bene supremo, la pace per l'umanità. (Vivi applausi dall'estrema destra, dalla destra e del centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardi. Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è al nostro esame un provvedimento legislativo la cui importanza è enorme data la vastiAssemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

tà e la complessità della materia. Io non entrerò nel merito degli argomenti finora trattati da coloro che mi hanno preceduto, sia per quanto riguarda la questione della costituzionalità del provvedimento (in relazione all'articolo 76 della Carta costituzionale) sia per quanto riguarda i rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, sia infine per quanto riguarda l'ormai denunciato ritardo di questa legge delega. Dirò soltanto poche cose in merito alla lettera b) dell'articolo 1 del disegno di legge là dove si parla di alcuni articoli del Trattato — dall'articolo 75 all'articolo 84 — che hanno come materia la politica comune dei trasporti.

Per quanto riguarda la scelta che è stata fatta degli articoli del Trattato osserverò che l'aver omesso gli articoli 74, 77, 82 e 83 rispetta chiaramente il fine della legge delega. Infatti non è necessario ricordare l'articolo 74, perchè tocca il principio generale della politica comune dei trasporti. Il non aver citato l'articolo 77 esprime certamente una cautela del Governo in ordine ad impegni che possono essere assunti (con riferimento appunto a questo articolo del Trattato) circa aiuti richiesti per necessità di coordinamento nella politica dei trasporti e servitù inerenti alla natura di pubblico servizio quale deve esser riconosciuta ai trasporti.

L'articolo 82 del Trattato fa riferimento esplicito al problema tedesco, alla divisione della Germania nella Germania di Bonn e in quella di Pankow, per cui la città di Amburgo manca dell'entroterra naturale per la assai limitata lunghezza dell'Elba nell'ambito del confine della Germania occidentale. L'articolo 83, infine, fa riferimento all'istituzione del comitato consultivo.

Quali sono le osservazioni che si possono fare su questa parte della legge delega?

Certamente c'è stato ritardo nella politica comune dei trasporti. Quando nell'anno 1957 si trattò di dar vita al Trattato, gli estensori di esso non vollero definire esattamente gli obiettivi, gli strumenti ed il contenuto di una politica comune dei trasporti in quanto si accorsero che la complessità della materia e le differenti situazioni che esistevano nei Paesi del MEC erano tali da non poter consentire al momento la possibilità di precise definizioni.

D'altra parte recentemente, un'autorevole rappresentante, Lambert Schaus, ha dovuto confermare le note difficoltà che impediscono che si arrivi a formulare il contenuto specifico della politica comune dei trasporti.

Ma le osservazioni che voglio fare intorno a questa parte nascono dalle difficoltà che si trovano nel nostro Paese, di fronte all'impegno di una politica comune dei trasporti. La prima difficoltà nasce dall'assetto attuale delle competenze nel nostro Paese e la seconda fa riferimento all'impegno assunto nell'ambito della CEE di voler fare uno studio sui costi delle infrastrutture e sull'imputazione dei costi stessi agli utenti.

Per quanto riguarda la prima questione, faccio osservare che, anche nel testo stesso del capitolo 3 del piano quinquennale, là dove si parla di modi e mezzi dell'azione programmatica, si fa cenno, tra l'altro, alla riforma delle competenze dei nostri Ministeri, quale strumento operativo atto a far funzionare il piano.

La stessa cosa si potrebbe richiedere ai fini di una politica comune dei trasporti. In Italia abbiamo una situazione che è del tutto anomala, originale e, direi, enormemente impeditiva di una politica comune dei trasporti, non solo ai fini della applicazione del trattato della CEE, ma nell'ambito stesso della nostra politica interna.

Si badi, ad esempio, al caso della Francia e della Germania dove la politica dei trasporti è organizzata da un unico Ministero: quindi, a livello di programmazione, esiste in Francia un solo Ministero (dei lavori pubblici e insieme dei trasporti). La stessa cosa capita in Germania ed in Olanda. In Belgio, è vero, ci sono due Ministeri, quello dei trasporti e quello dei lavori pubblici, ma esiste un coordinamento tra di essi e la programmazione spetta al Ministero dei trasporti.

Tutto questo non esiste nel nostro Paese perchè lei sa, onorevole Fanfani, anche se parlo di cose di competenza di altri Ministri, che in Italia le competenze ministeriali relative al settore dei trasporti terrestri, vie navigabili e strade ferrate da una parte, Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

e degli altri che sono meno considerati dalla CEE, trasporti marittimi ed aerei, sono distribuite, nel modo più disorganico e incomprensibile.

Noi sappiamo, per esempio, che, per quanto riguarda il problema delle vie navigabili e per ciò che attiene alle loro infrastrutture, la questione è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ed è competenza che si riferisce alla programmazione e non solo alla progettazione. Per quanto riguarda invece l'esercizio, la competenza è del Ministero dei trasporti.

Per quanto riguarda le strade (nel caso, statali) la competenza, per le infrastrutture, è del Ministero dei lavori pubblici, con una particolare Direzione generale, ma soprattutto dell'ANAS che è una azienda di Stato; l'esercizio spetta al Ministero dei trasporti.

Per quanto attiene alle ferrovie, v'è questa strana situazione: esiste ancora presso il Ministero dei lavori pubblici una Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie, mentre esiste contemporaneamente una Azienda ferroviaria della quale è capo (ed anche questo è molto strano) lo stesso Ministro dei trasporti.

Non scendo in altri particolari relativi alla distribuzione delle competenze. In sintesi si può dire che non è mai possibile avere nel nostro Paese un Ministro che rappresenti totalmente e legittimamente tutti gli interessi coinvolti da una politica dei trasporti, tanto è vero che quando questo Ministro è chiamato alla CEMT o al Consiglio della CEE, accanto ad altri Ministri degli Stati membri sia della CEMT e sia della CEE, lo stesso si trova nella condizione di non essere veramente il Ministro dei trasporti, mentre gli altri colleghi sono i veri, gli autentici Ministri dei trasporti. E allora, che cosa si può fare? Io colgo l'occasione dell'esame di questa legge delega per fare una proposta che ritengo pressante (e non è la prima volta che parlo di queste cose): che si arrivi una buona volta, nella riforma delle competenze ministeriali, a predisporre, in tale settore, una soluzione che possa essere quanto meno vicina a quella dei Paesi meglio organizzati. Se non vogliamo sopprimere i due Ministeri e farne uno per allinearci alla soluzione francese o a quella tedesca, quanto meno si tenga presente la soluzione belga, basata sul coordinamento; il che significa che la programmazione in materia di trasporti dovrebbe essere di competenza del Ministero dei trasporti, salvo il concerto con il Ministero dei lavori pubblici e salva la progettazione che deve rimanere al Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda la seconda osservazione si tratta di un rilievo su un punto di estrema importanza e di recente trattazione nell'ambito della CEE: cioè lo studio dei costi delle infrastrutture dei modi di trasporto (che in questo caso sono soltanto i modi di trasporto di superficie, cioè quelli terrestri), e l'imputazione di detti costi agli utenti.

Perchè siamo arrivati a trattare questa materia che di per sè non entra, direttamente almeno, negli articoli che sono in esame dal 74 all'84? Il motivo sta nella logica di una politica comune dei trasporti. Si viene a sapere infatti che in Italia si usa un sistema, per esempio, di imputazione dei costi, in Germania un altro, in Francia un altro, il che reca la conseguenza di falsare le condizioni di una sana concorrenza nel settore dei trasporti. Mi rendo conto che coloro i quali si sono interessati di questo problema nell'ambito della CEE hanno posto un problema effettivo, non uno pseudo problema. Quando gli stessi propongono di arrivare ad un calcolo dei costi totali delle infrastrutture attraverso un metodo unitario (attraverso un'inchiesta da condursi nei singoli Stati con riferimento all'anno 1965) fin qui mi trovo perfettamente d'accordo, anche se sappiamo che i metodi suggeriti, per esempio, dalla Commissione economica per l'Europa a Ginevra, dagli esperti della CEE e da altre organizzazioni internazionali, ancora non danno una risultanza precisa e netta per una scelta univoca. Sono d'altronde molto perplesso per quanto riguarda un impegno che dovesse prendere il Governo italiano per una determinata soluzione del problema dell'imputazione dei costi. Per quale ragione? Non per la ragione che si Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Maggio 1965

riferisce all'imputazione dei costi con riguardo alle funzioni plurime, cui può servire una infrastruttura di trasporto. Quando ad esempio, in materia di vie navigabili. costruiamo uno sbarramento che può servire anche alla produzione di energia elettrica, come alla regolazione delle acque di un corso, investendo quindi interessi di difesa idraulica, oppure i servizi dell'agricoltura, è evidente che serviamo funzioni plurime, o congiunte, con la stessa infrastruttura. In questo caso la distinzione delle spese per il tale o il tal'altro Ministero diventa una cosa estremamente chiara e logica. Ciò è stato fatto anche recentemente, senza particolari difficoltà, a proposito della canalizzazione del Neckar, nella Germania di Bonn.

La stessa cosa si è ottenuta con gli sbarramenti del Canal d'Alsace, per i quali il Governo francese ha trovato una formula che corrispose poi, nella realtà pratica, alla spesa effettiva sia nell'interesse della navigazione interna, sia per la produzione della energia elettrica.

Ma la cosa cambia aspetto quando parliamo dell'imputazione dei costi per gli utenti dei trasporti. Su questo punto io ho delle idee, che del resto non sono soltanto mie, dovute alla esperienza e allo studio.

Noi sappiamo che si vorrebbe a questo riguardo ottenere, in sede di CEE, la perfezione assoluta. Ma ciò potrebbe costituire l'ostacolo alla soluzione del problema. Arrivo a dire che l'imputazione agli utenti dei costi di infrastruttura (strada, via navigabile, ferrovia, porti e aeroporti), diventa praticamente uno pseudo problema. O quanto meno, se si arrivasse ad adottare una qualunque formula, il congegno sarebbe talmente complicato che il costo dell'operazione per il calcolo dell'imputazione, ma sopratutto per l'esazione sarebbe antieconomico.

Del resto, in occasione dell'esame fatto alla CEE della doppia tassazione esistente in materia di automobili e di autocarri, i quali passando il confine sono soggetti alla tassa del luogo, si è discusso se conveniva che la tassa fosse legata al principio territoriale oppure al principio della nazionalità dell'immatricolazione. Dopo lungo dibattito ci si è accorti che la perfezione, che consisteva nell'applicare il criterio territoriale, creava tali complicazioni nella pratica attuazione da indurre ad accettare il pagamento di un'unica tassa fissata secondo il criterio della nazionalità dell'immatricolazione.

Desidero ancora far presente al Ministro degli esteri e soprattutto al Ministro dei trasporti, che l'Italia si troverebbe svantaggiata qualora si accettasse sic et simpliciter l'imputazione dei costi agli utenti. Il nostro Paese ha una formazione orografica particolare, è una lunga penisola ed ha una catena alpina: tre condizioni estremamente negative, per un mercato comune nell'ambito dei trasporti. Il costo per unità di misura di lunghezza della strada, della via navigabile e della ferrovia sarebbe molto superiore alla media francese o della stessa Germania, (dove pure c'è la Selva Nera) per non parlare dell'Olanda e del Belgio. Sicchè noi ci troveremo a far pagare agli utenti, per relazioni di traffico all'interno dell'Italia, un prezzo superiore a quello che si pagherebbe in Francia, in Germania, in Belgio, in Olanda. Questo certamente non servirà allo scopo di aiutare il nostro Paese, pur ritenendo fuori discussione ed estremamente positivo il processo di integrazione europea.

Faccio osservare d'altra parte che la difficoltà dei calcoli di imputazione dei costi è tale per cui converrebbe una buona volta accettare il principio che i costi delle infrastrutture abbiano a rientrare nelle spese di enti pubblici, innanzi tutto dello Stato, e quindi a carico dei contribuenti, lasciando alle aziende di trasporto, siano esse la azienda ferroviaria o le piccole aziende di trasporto merci su strada, un bilancio nel quale tra entrate e uscite non figurino voci che abbiano riferimento alle infrastrutture. Sarebbe una grande semplificazione. Data la natura di questo mio intervento non è il caso di scendere a particolari per stabilire, ad esempio, se le spese di manutenzione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

ordinaria delle infrastrutture siano da accollarsi allo Stato (o ad altri enti pubblici territoriali) o alle Aziende di trasporto.

Ciò è tanto vero che lo schema di riforma delle ferrovie dello Stato invita il Governo a proporre al Parlamento di considerare l'opportunità che i mutui contratti dalla Azienda ferroviaia per gli impianti siano tutti sostenuti, per l'ammortamento di capitali e interessi, dallo Stato. Se accettiamo un tale criterio in sede di riforma delle

ferrovie dello Stato, non si capisce per quale ragione non dovrebbe essere accettato per gli altri modi dei trasporti.

Ho notato, ad esempio, che, nella riunione del 9 marzo, il Consiglio della CEE ha eliminato, dalla trattazione delle proposte, fatte dalla Commissione in materia di armonizzazione di norme che si riferiscono alla politica comune dei trasporti, quella relativa all'imputazione dei costi d'infrastrutture.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue L O M B A R D I). Io non conosco la ragione e i motivi di questa eliminazione, nè conosco i limiti di questa stessa eliminazione, ma è certo che è un elemento indicativo per quanto ho appena detto.

Vengo alla conclusione. Nel testo dell'articolo 2, all'ultimo comma, si fa cenno ad una relazione che so che sarà prorogata, come termine, alla fine dell'anno 1965. Riconosco somma importanza a questo documento, perchè, mentre rifiuto di accettare le osservazioni fatte dalla parte comunista circa la costituzionalità o meno di questo provvedimento legislativo, sono tuttavia dell'avviso che, per la complessità della materia e per le conseguenze che deriveranno nel nostro ordinamento giuridico interno è necessario che il Parlamento sia periodicamente informato di quanto sta facendo il Governo.

Come ultima osservazione — con la quale concludo — faccio osservare che nel processo di unificazione europea abbiamo avuto un rallentamento all'epoca della CED, quando è franato un sistema, un tentativo, anche attraverso la CED stessa, di arrivare all'unificazione politica. Si è poi rilanciato il disegno di unità europea attraverso il MEC. Però noi ci stiamo accorgendo oggi che la lentezza con cui si procede su questa strada, almeno per quanto ho detto intorno alla politica comune dei trasporti, è tale

che, se non siamo in grado di arrivare alla costituzione di un ente sopranazionale, faremo anche fallire la stessa politica del Mercato comune. Per cui, la stessa situazione in cui si trova oggi la politica del Mercato comune deve costituire una spinta, per coloro che hanno le maggiori responsabilità, a trovare una via d'uscita per l'unificazione dell'Europa sul piano politico. (Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, chiedo venia se, prima di passare all'esame di merito del disegno di legge in discussione, m'intratterrò alquanto nella posizione di alcuni elementi di fondo che reputo utili, se non pure necessari, per una conveniente valutazione dei temi sottoposti alle decisioni del Senato.

La cosa potrebbe apparire superflua: è infatti doveroso presumere che siano bene acquisiti alla conoscenza di tutti noi quei concetti di base sui quali riposa la materia legislativa oggetto del dibattito. Ma superflua non è: anzitutto perchè il richiamo ai principi è sempre utile; poi perchè, nella specie, può aversi l'impressione che la enunciazione dei principî stessi sia stata preter-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

messa o per una tacita presupposizione o, surrettiziamente, per rendere più agevole la posizione di tesi che con quei principi sicuramente contrastano.

Ci troviamo di fronte a due relazioni. Una, quella di maggioranza, dovuta al senatore Santero, sobria, succinta, con la quale, chiarita la portata dei singoli articoli del disegno di legge governativo, se ne raccomanda l'approvazione nel testo già votato dalla Camera dei deputati nello scorso ottobre, salvo alcuni emendamenti aggiornativi; una relazione, quella del senatore Santero, che si affida soprattutto alla scienza e coscienza degli onorevoli senatori, presumendo nei medesimi, ed a giusto titolo, il pieno possesso delle fondamenta istituzionali delle esistenti Comunità europee.

L'altra relazione, quella di minoranza, dovuta al senatore Bartesaghi, ampia e diffusa, severamente critica rispetto alle proposte del Governo, ed appellantesi più volte, sotto vari profili, alle norme della Costituzione repubblicana, che dal relatore si pretende risulterebbero violate o conculcate se il disegno di legge in discussione dovesse diventare legge. E le tesi del senatore Bartesaghi, argomentate con innegabile finezza dialettica, ed ampiamente riprese ed illustrate dettagliatamente nell'intervento del senatore D'Angelosante, non possono essere sorvolate con leggerezza: esse impongono un esame attento e puntuale, per il quale, si ripete, il riferimento ai principi appare indispensabile.

È noto che con i trattati di Roma del marzo 1957, e già prima con il trattato di Parigi del 18 aprile 1951, venne ad introdursi nel quadro degli ordinamenti giuridici una figura nuova, quella della Comunità, difficilmente riconducibile ai tipi già noti e catalogati dalla scienza del diritto pubblico interno ed internazionale; figura intorno alla quale si è affaticata e si affatica la dottrina, sia quella italiana che la straniera, senza che possa dirsi raggiunta una qualsiasi uniformità di opinioni. Non è ovviamente il caso di immorare nel richiamo delle molte e varie teorie formulate al riguardo, e che vanno da un estremo, per cui si vorrebbe vedere nelle Comunità europee. istituite con i trattati di Parigi e di Roma, delle formazioni statuali federalistiche, sia pure parziali, all'altro estremo, per cui si vorrebbero ricondurre le Comunità stesse alle tradizionali figure di unioni internazionali di Stati. Forse può essere consigliabile il mantenersi ancora fermi, in mancanza di meglio, e attendendo gli ulteriori sviluppi sia della teorizzazione che della realtà effettuale delle Comunità stesse, può essere consigliabile, ripetiamo, attenersi all'affermazione che vede in esse un tipo di ordinamento sui generis, caratterizzato da una nota nuova e specialissima: quella appunto della sovranazionalità.

Certo è comunque - ed è quanto più interessa per la discussione in corso — che con i trattati di Parigi e di Roma si sono costituite le tre note Comunità europee: quella del carbone e dell'acciaio, quella economica e quella per l'energia atomica: Comunità aventi una loro personalità giuridica di diritto pubblico internazionale, un loro ambito territoriale di azione, e, vorremmo dire, un loro territorio costituito dall'insieme contiguo e continuo dei territori dei sei Stati aderenti; un loro complesso di soggetti e, vorremmo pur dire, una loro popolazione costituita dalle persone fisiche e giuridiche dei sei Stati, compresi fra esse gli Stati medesimi; una loro organizzazione complessa ed articolata, con poteri normativi, esecutivi, di consulenza, di controllo, giurisdizionali; loro competenze specifiche in settori determinati, sostitutive, tali competenze, di quelle corrispondenti dei sei Stati aderenti

Si è detto che, per tale via, ciascuno dei sei Stati e, tra essi, anche la Repubblica italiana, abbia abdicato ad una parte della sua sovranità, trasferendola alle Comunità: col che risulterebbe avvalorata la tesi, verso la quale non può non andare tutta la nostra simpatia, che la istituzione delle tre Comunità altro non sarebbe che l'avvio alla formazione dello Stato federale europeo: che anzi con le tre Comunità, ora unificate in alcuni dei loro organi, sarebbero già nati gli Stati Uniti d'Europa. Fosse vero! Ma allo stato delle cose conviene usare la dovuta cautela. L'Europa, come noi la

26 Maggio 1965

vogliamo, come la sognarono i nostri padri, non c'è ancora: e guai se ci cullassimo nell'illusione di avere già raggiunto una meta che, sebbene alquanto ravvicinata, si presenta ancora lontana ed esige perseveranza di sforzi e tenacia di propositi.

Quel che è certo è che le tre Comunità esistono e operano. Il Parlamento europeo si avvia ad assolvere, secondo le proposte ultime alle quali anche il nostro Governo ha dato il suo autorevole impulso, compiti di più vasto ed incisivo impegno. È in via di perfezionamento la già deliberata unificazione dei tre esecutivi, cioè dell'Alta autorità della CECA e delle due Commissioni, quella del Mercato comune e quella dell'EURATOM. Il Consiglio dei ministri ha compiuto, nell'esercizio delle sue funzioni, e specialmente nell'ambito delle due Comunità istituite con i trattati di Roma, atti di decisiva importanza in vari settori della economia comunitaria, non ultimo quello agricolo. La Corte di giustizia, unica per le tre Comunità, ha esercitato il sindacato giurisdizionale nelle materie ad essa attribuite, e numerose sono le sentenze da essa emesse in applicazione del diritto comunitario. Ci si trova, onorevoli senatori, di fronte ad una realtà imponente, viva ed attuosa, rispetto alla quale ogni agnosticismo, ogni scetticismo risulterebbero condannevoli.

Va ora ricordato che i trattati di Roma, come già prima il trattato di Parigi, sono stati ratificati su autorizzazione data con leggi della Repubblica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione: il trattato di Parigi in base alla legge 25 giupno 1952, n. 766, ed i trattati di Roma in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203; e con le stesse leggi, mentre si autorizzava la ratifica, si dava ai trattati piena ed intera esecuzione, immettendosene la normativa nell'ordinamento italiano, ad ogni effetto.

Si è detto e ripetuto tante volte in sede scientifica, in sede giudiziaria, nella stessa sede parlamentare, che non sarebbesi potuta accordare esecuzione ai trattati di Parigi e di Roma, ricevendoli nel nostro ordinamento ad ogni effetto, se non con legge di revisione costituzionale, nelle forme e con le garanzie previste all'articolo 138 della Costituzione: e ciò in quanto i trattati istitutivi delle Comunità venivano ad intaccare la sovranità dello Stato italiano con incidenza profonda sui poteri fondamentali, il Legislativo, l'Esecutivo ed il Giudiziario.

La questione è rimasta aperta. È dello scorso dicembre un'ordinanza del tribunale di Torino con la quale si rimette ancora una volta alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge di ratifica e di esecuzione del trattato di Parigi, istitutivo della CECA, per il motivo che con esso, mentre si attribuivano poteri giurisdizionali alla Corte di giustizia comunitaria, venivano a ridursi le garanzie accordate dalla nostra Costituzione, anche con il riconoscimento di mezzi di tutela giurisdizionale, alla libertà patrimoniale dei cittadini italiani.

Ma è d'uopo richiamare ancora una volta al ricordo degli onorevoli colleghi che già alla Camera dei deputati, nel corso della discussione del disegno di legge ordinaria, relativo alla ratifica e all'esecuzione del trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, fu sollevata dall'onorevole Martuscelli, in via pregiudiziale, la questione di costituzionalità, sostenendosi dal detto deputato che per dare esecuzione al trattato, e specialmente con riguardo alla costituzione di organi sovranazionali, si sarebbe dovuto operare con legge costituzionale. Il relatore, che era l'onorevole Gaspare Ambrosini, ora Presidente della Corte costituzionale. si pronunciò contro la pregiudiziale, richiamandosi all'articolo 11 della Costituzione che prevede appunto la possibilità di consentire, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni: condizioni che sussistevano nel trattato istitutivo della CECA, così come dovevano poi sussistere nei trattati di Roma, istitutivi delle due altre Comunità, ispirate tutte allo scopo « di sostituire — come si legge nel preambolo del trattato di Parigi — alle rivalità secolari, la fusione di interessi essenziali: di fondare, con l'istituzione di una comunità economica, la prima assise di una più

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

vasta e profonda comunità tra i popoli per lungo tempo contrapposti da sanguinose scissioni; di gettare le basi di istituzioni capaci di orientare un destino ormai comune ». E la Camera dei deputati, nella seduta del 12 giugno 1952, con votazione normale respinse la pregiudiziale Martuscelli.

Ed è pure opportuno ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza 7 marzo 1964, n. 14, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (e lo fece con una motivazione che ha lasciato perplessa buona parte della dottrina costituzionalistica ed internazionalistica), non mancò di ribadire la possibilità della stipulazione di trattati limitanti la sovranità del nostro Stato, e delle loro esecuzione con legge ordinaria.

Dicevamo, tuttavia, che la questione è ancora aperta. Ma può rimanerlo a lungo? Abbiamo ragione di dubitarne. Sta di fatto che i trattati istitutivi delle Comunità sono stati fin qui puntualmente osservati, e l'osservanza di un trattato internazionale dagli Stati e negli Stati interessati, quando sia prolungata nel tempo, fa venir meno la possibilità di impugnativa per eventuali irregolarità del procedimento di ratifica e di esecuzione. Si opera, secondo la prevalente ed autorevole dottrina, una sanatoria di ogni possibile vizio o, se meglio piace, una convalida implicita successiva. Pertanto, e nella specie, anche nella non ammessa ipotesi che l'esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee fosse dovuta seguire nelle forme prescritte dall'articolo 138 della Costituzione, e cioè con le forme e le garanzie delle leggi di revisione costituzionale, deve pure concludersi che l'eventuale violazione della legge, quanto alla forma, non sarebbe più rilevabile in base ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

L'approvazione legislativa dei trattati è assistita da una congrua « apparenza giuridica » tale da dover legittimamente indurre gli altri Stati contraenti a ritenerne la validità costituzionale al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Si aggiunga la costan-

te osservanza dei trattati da parte di tutti gli organi costituzionali dello Stato italiano; si aggiunga il ricordato riconoscimento da parte della Corte costituzionale: se ne conclude che la questione concernente la validità costituzionale delle leggi di ratifica e di esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, quando pure fosse potuta insorgere in passato, è da ritenersi ormai caducata di ogni possibile validità. Il negarlo implicherebbe, sì, una violazione della Costituzione: propriamente del principio costituzionale affermato all'articolo 10, per il quale « l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»: norme tra le quali ovviamente è da includere quella che comporta la convalescenza degli atti aventi rilevanza giuridica internazionale, quali che ne siano i vizi, per il fatto della loro osservanza prolungata nel tempo.

PERNA. Quindi la Costituzione è stata già modificata.

PALUMBO. Quando pure lo fosse stata, per il principio posto dalla stessa Costituzione all'articolo 10 noi siamo tenuti a considerare valida ed efficiente ad ogni effetto la legge che ha ratificato e dato esecuzione ai trattati.

Chiedo venia per questo excursus che potrebbe anche sembrare estraneo al tema dell'odierno dibattito. Eppure non lo è. Non lo è perchè al fondo delle tenaci opposizioni e delle dure resistenze di un certo settore di questa Assemblea ad accettare il fatto della esistenza e della piena funzionalità delle Comunità europee sta sempre, manifesta o celata, la prevenzione di incostituzionalità degli atti istitutivi; prevenzione di incostituzionalità che, a sua volta, non è che la copertura giuridica di una avversione politica che ha ben altre e non difficilmente riconoscibili radici, e ben altre, ed anch'esse non difficilmente riconoscibili, finalità.

Ma è tempo che ci si avvicini alla materia specifica che forma oggetto del disegno di legge in discussione e al suo inserimento nel sistema dell'ordinamento comunitario.

302^a Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

I trattati di Roma, istitutivi della Comunità economica e di quella atomica, hanno un contenuto assai complesso, suscettibile di diversa qualificazione. Contengono anzitutto la normativa fondamentale del diritto costituzionale comunitario: proclamazione dei principi fondamentali, individuazione degli organi e prescrizioni relative alla loro formazione, competenze rispettive, natura degli atti e loro efficacia, garanzie giurisdizionali. Di particolare importanza, fra tali norme, quelle relative alla produzione del diritto ordinario comunitario. Si tratta principalmente dei regolamenti previsti agli articoli 189 del trattato sul Mercato comune e 161 di quello per l'EURATOM; regolamenti aventi portata gemerale, obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri senza necessità di alcun atto di ricezione da parte degli Stati medesimi.

Ed è proprio nell'attività regolamentare, per l'efficacia diretta ed immediata dei regolamenti nei confronti di tutti i cittadini della Comunità, per questa loro natura di atti, che la letteratura giuridica anglosassone chiama self-executing, per cui le norme poste dai regolamenti comunitari, una volta approvate e pubblicate, sono idonee ad imporre obblighi ed attribuire diritti ai soggetti destinatari; è appunto in questo e per questo che fondatamente si ravvisa nella Comunità europea un potere sovrano ad essa trasferito dai singoli Stati aderenti.

Ma non è ancora questo il punto di particolare interesse incidente sul disegno di legge in esame.

Si è che i trattati comunitari, oltre a contenere norme di carattere costituzionale, ne contengono altre di diritto internazionale tradizionale, norme cioè che impegnano gli Stati aderenti, ciascuno rispetto agli altri, e tutti rispetto alla Comunità, e la cui osservanza implica adempimenti dovuti dai singoli Stati nell'ambito interno proprio di ciascuno di essi.

Si tratta ovviamente di impegni correlati coi principi e con le finalità proprie delle istituzioni comunitarie ed aventi come scopo quello appunto di rendere meglio raggiungibili tali finalità, chiamando i singoli Stati a fare, nell'interno dei loro ordinamenti, tutto quanto può essere di tempo in tempo riconosciuto necessario od utile nell'interesse comune.

E così, a ragione di esempio, l'articolo 11 del trattato della Comunità economica impegna gli Stati membri ad adottare tutte le disposizioni atte a consentire ai Governi rispettivi l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali.

In ossequio a tale impegno, la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione dei trattati di Roma, con il suo articolo 4, delegò al Governo, per tutta la durata della prima tappa del periodo transitorio, e cioè fino al 31 dicembre 1961, il potere di emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi della Comunità economica europea, le norme necessarie per dare esecuzione, tra l'altro, agli obblighi previsti dall'articolo 11 del trattato. E così, con decreti legislativi successivamente emanati, sono state applicate le varie riduzioni daziarie per le merci importate dagli altri Stati membri della Comunità: è stata data attuazione alla decisione del Consiglio dei ministri della Comunità, assunta nel febbraio 1960, con la quale venne stabilità la tariffa doganale comune; sono stati disposti gli accostamenti della tariffa doganale nazionale alla tariffa esterna comune.

Altro esempio, riguardante la materia doganale: con l'articolo 27 del trattato sul Mercato comune gli Stati membri hanno assunto l'impegno di procedere, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale. A ciò, giusta il testo dell'articolo 27, si sarebbe dovuto provvedere entro il termine della prima tappa; ma è stato riconosciuto che si tratta di termine ordinatorio. È appena il caso di sottolineare l'importanza della perscrizione contenuta nell'articolo 27. Si tratta di garantire, per via dell'uniformità della normazione concernente i procedimenti applicativi dei tributi doganali, l'effettiva parità di incidenza dei dazi della tariffa comune, sia sul piano interno della Comunità,

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

sia nei rapporti esterni per le provenienze da Paesi terzi. L'articolo 27 non è espressamente richiamato nella delega legislativa di cui all'articolo 4 della legge del 1957 di ratifica ed esecuzione dei trattati di Roma: e ciò può essere avvenuto (ed è l'ipotesi più probabile) per la considerazione che il disposto dell'articolo 27 sarebbesi potuto intendere compreso, come specificazione, in quello generale dettato dall'articolo 11; od anche in considerazione del fatto che, essendo l'applicazione dei tributi doganali disciplinata da norme di natura prevalentemente regolamentare, si è potuto ben ritenene che il Governo fosse già, per i poteri di cui è costituzionalmente investito, autorizzato a porre in essere quanto richiesto dall'articolo 27 del trattato: è comunque certo che, sulla base di raccomandazioni della Commissione del MEC, è stato provveduto all'adozione di norme comuni, nei sei Stati, quanto alla definizione del peso imponibile, al trattamento doganale degli imballaggi, al trattamento tariffario per le merci reimportate a seguito di temporanee esportazioni per trasformazione, lavorazione o riparazione, alla tassazione dei piccoli oggetti contenuti nel bagaglio dei viaggiatori, eccetera.

Analogamente, nel trattato istitutivo dell'EURATOM, si fa obbligo a ciascuno Stato membro di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fissate per la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti: norme fondamentalmente elaborate dalla Commissione dell'EURATOM, previo parere di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica.

È a tutti evidente l'importanza degli adempimenti dovuti in base al disposto ora richiamato del trattato dell'EURATOM, contenuto nell'articolo 33: si tratta della protezione sanitaria degli addetti alle attività comunque connesse con la ricerca, la sperimentazione e le applicazioni atomiche; e della protezione sanitaria delle popolazioni in genere, anch'esse esposte al rischio specifico che ne deriva.

Ora, se molti degli impegni assunti dal nostro Stato, come dagli altri cinque, con la stipulazione dei trattati di Roma, ben possono trovare adempimento nell'esercizio delle attività regolamentari e amministrative del Governo, e per le quali questo ha pienezza di attribuzioni in base all'ordinamento costituzionale vigente, altra è la situazione per quegli impegni il cui adempimento, o perchè incide in materie che sono oggetto di riserva di legge, o perchè implica abrogazione, modificazione o deroga a norme legislative esistenti, altrimenti non può avvenire che per via di legge. In tali ipotesi, salva per vero la facoltà del Governo di provvedere con decretazioni d'urgenza tutte le volte che ne ricorrano le condizioni postulate dalla nostra Costituzione, non restano aperte che due vie: o quella normale dell'esercizio del Potere legislativo da parte del Parlamento, o quella, anch'essa consentita dalla Costituzione, della delega al Governo.

Si è già ricordato che con la legge di ratifica e di esecuzione dei trattati di Roma del 14 ottobre del 1957 fu data al Governo la delega a provvedere con decreti legislativi, per tutta la durata della prima tappa del periodo transitorio, e cioè fino al 31 dicembre 1961, all'emanazione delle norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi assunti coi trattati. Ma la prima tappa è ormai scaduta: la seconda tappa, iniziatasi il 1º gennaio 1962, è già per buona parte trascorsa: e non pochi sono gli obblighi che fanno carico al nostro Paese sulla base dei trattati di Roma, ed in relazione a direttive, decisioni, raccomandazioni, emanate dagli organi comunitari, che restano tuttora inadempiuti.

Si tratta, spesso, di obblighi il cui adempimento condiziona addirittura l'acquisizione, da parte del nostro Paese, di vantaggi previsti negli atti comunitari: la relazione del senatore Santero richiama, ad esempio, le decisioni comunitarie relative alla politica agricola comune: decisioni che, per mancanza delle leggi di attuazione, non hanno potuto avere esecuzione da parte nostra,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

anche in quelle statuizioni dalle quali avremmo potuto ricevere non trascurabili vantaggi.

È stata di recente richiamata l'attenzione su un'altra assurda situazione, che da tempo avrebbe potuto ricevere rimedio se fossero state emanate le norme legislative consentite dalle direttive comunitarie. Mi riferisco al trattamento doganale delle merci importate e rispedite al fornitore all'estero perchè riconosciute difettose o, comunque, non corrispondenti alla commessa: in tali casi dovrebbe potersi consentire il rimborso o l'abbuono del dazio pagato sulle merci respinte dall'importatore. Ma la norma in tale senso, pur raccomandata dagli organi comunitari, ed esistente negli altri Paesi della Comunità, da noi non c'è ancora.

D'ANGELOSANTE. C'è, invece.

PALUMBO. Per le merci difettose e protestate questa norma non c'è.

D' A N G E L O S A N T E . È l'allegato sesto alla legge sulle tariffe doganali.

PALUMBO. Lo vedremo dopo. Del resto si tratta di un esempio che portavo: se la norma c'è, tanto meglio!

E così avviene, secondo quello che a me risulta, che l'importatore che ha respinto la prima fornitura perchè difettosa e non conforme alle pattuizioni contrattuali, sulla quale peraltro ha dovuto scontare gli oneri doganali, sarà tenuto a pagare una seconda volta il dazio sulla seconda importazione, sostitutiva della prima.

D'ANGELOSANTE. No.

PALUMBO. «Ventiquattro ore», giornale tecnico, che di queste cose se ne intende ed è informato, non più di 15 giorni fa conteneva proprio tale rilievo.

VALENZI. Può sbagliare.

PALUMBO. D'accordo.

Si potrebbe andare avanti nella indicazione degli inconvenienti derivanti dalla mancanza, ad oggi, di norme raccomandate dalle Autorità comunitarie e che sarebbero dovute essere emanate per l'adempimento degli impegni nascenti dai trattati istitutivi.
Ebbene, il disegno di legge in discussione
tende appunto a fornire al Governo la delega per l'emanazione di tali norme, con forza di legge; a provvedere, cioè, con decreti
legislativi in tutte le materie oggetto di decisioni, direttive, raccomandazioni degli organi comunitari competenti, che siano, secondo il nostro ordinamento, coperte dalla
riserva di legge o già oggetto di normativa
legislativa.

La relazione di minoranza, dovuta al senatore Bartesaghi, assoggetta il disegno di legge a valutazioni critiche molto severe, sia negli aspetti politici che in quelli giuridici.

Si lamenta anzitutto dall'opposizione di sinistra la tardività del provvedimento: e questo è un rilievo che possiamo fare anche noi. La seconda tappa del periodo transitorio di attuazione del Mercato comune volge quasi al suo termine; e solo ora, ad oltre tre anni dal suo inizio, si provvede a concedere la delega per l'emanazione delle norme con forza di legge cui si era impegnati per le clausole del trattato.

Ma, a parte il conforto che può derivare dalla massima di comune buon senso che comunque è meglio tardi che mai, si deve pur dire che la lunga mora negli adempimenti dovuti non ha suscitato, a quanto risulta, alcuna reazione da parte degli organi comunitari o degli altri Stati aderenti; e si deve aggiungere che molto è stato possibile fare operando con i poteri amministrativi ordinari, per via di modifiche regolamentari, di circolari amministrative, di istruzioni agli uffici interessati.

Peraltro, le norme con forza di legge da emanarsi nelle materie oggetto del disegno di legge in discussione non sono norme a vigore temporaneo e cioè da valere solo per il periodo transitorio cui fa riferimento il testo del disegno stesso, ma norme ad efficacia permanente, fino a che non saranno sostituite con altre di diritto interno o, come più probabile, con altre di diritto comunitario, quando, concluso il periodo tran-

302a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

sitorio e completata l'integrazione economica tra i sei Paesi, potrà dirsi interamente trasferito agli organi comunitari il potere normativo nelle materie di interesse comune (Interruzione del senatore Bartesaghi). In altri termini il Governo non potrà emanare provvedimenti legislativi che entro il 31 dicembre 1965, ma l'efficacia di questi provvedimenti può andare oltre.

PERNA. E il legame con la tappa?

P A L U M B O . Il legame con la tappa condiziona l'esplicazione della funzione legislativa. Tale funzione legislativa deve esplicarsi entro il 31 dicembre 1965; ma in esplicazione di essa potranno aversi atti normativi i quali avranno efficacia, in linea di principio, indefinita, salvo poi ad essere modificati da altre leggi o, molto più probabilmente, da regolamenti della Comunità.

BARTESAGHI. A confutazione della tesi che lei sta sostenendo c'è il fatto che, per una delle riduzioni di dazi doganali decise dagli organi comunitari all'inizio della seconda tappa, il Governo, sapendo che a quella data sarebbe stato sprovveduto di delega, si è avvalso della delega anticipatamente al 31 dicembre 1961, cioè prima ancora che la decisione comunitaria intervenisse, proprio perchè non riteneva, correttamente, che dopo la scadenza della delega potesse, semplicemente in ragione dell'argomento di continuità, valersi di un potere che cessava con la cessazione del termine prefisso.

PALUMBO. Mi perdoni, senatore Bartesaghi, ma il suo rilievo mi sorprende, data la finezza con la quale lei argomenta; certamente, non sono riuscito io a spiegare la cosa. Altro è il termine entro il quale deve esercitarsi la funzione normativa da parte del Governo, altro è il termine per cui potranno avere efficacia le norme così emanate (Interruzione del senatore Perna).

Ma ci si può domandare: perchè si è proposto di provvedere con decreti legislativi, sulla base di delega del Parlamento, e non invece nelle forme ordinarie, con leggi da discutersi e da approvarsi, ad una ad una, dalle due Camere?

La questione, così posta, non può essere valutata e risolta che con riferimento a principi di opportunità politica e di convenienza tecnica.

Quanto all'opportunità politica, è ovvio che la via normale, quella cioè della discussione ed approvazione, da parte delle due Camere, dei singoli disegni di legge di attuazione delle direttive comunitarie, non può non avere la nostra preferenza. È giusto che nulla sia sottratto alle competenze del Parlamento, e che questo sia messo in grado di esercitare con pienezza i suoi poteri decisionali, avvantaggiandosi la bontà della normazione legislativa con l'utile apporto della dialettica parlamentare.

E vi è una ragione ulteriore che ci induce a preferire, anche in questo campo, la normale procedura di produzione legislativa: una ragione specifica, pertinente alla materia che forma oggetto dei trattati istitutivi della Comunità; ragione che consiste nella opportunità che siano frequenti, nelle Aule parlamentari, i dibattiti sulle Comunità medesime, che frequenti siano in quest'Aula le risonanze dei comuni problemi europei, sì che con essi, per così dire, ci si familiarizzi; che ci si abitui a pensare in senso europeo; e che le discussioni in Parlamento, negli echi che suscitano sulla stampa, abbiano anche la virtù di educare il popolo italiano a sentire ed a vivere questa realtà in divenire che è l'Europa unita.

Ma riconsiderando la questione con riferimento alle ragioni tecniche, allora diciamo che non c'era altra via che quella della delega legislativa.

Essa, infatti, si presenta meglio adeguata allo scopo: le norme con forza di legge da emanarsi in adempimento degli impegni comunitari sono già, per loro stessa natura, difficilmente producibili con il normale procedimento legislativo; il loro contenuto, prevalentemente tecnicistico, male si presta alle discussioni ed alle decisioni di Assemblea: queste renderebbero frequente il rischio di discordanze, di dissonanze, di disarmonie delle disposizioni adottate con riferimento alle direttive degli organi comunitari, alle

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

discipline adottate, parallelamente, dagli altri Stati della Comunità.

Mi rendo conto che ogni legge di delegazione legislativa al Governo implica, in più o meno larga misura, un affidamento: e chi, come noi, è all'opposizione, non può certamente vedere con simpatia che si affidi ad un Governo, verso il quale non si ha fiducia, un mandato a legiferare.

Ma poichè l'opposizione, la nostra opposizione, non è mai stata, e mai vorrà essere, cieca ed ottusa, così non possiamo non renderci conto delle ragioni contingenti che possono, in casi come quello in esame, consigliare la delegazione legislativa. Del resto, e la cosa deve essere ben chiara, non si mancherà, anche da parte nostra, di vegliare sull'uso che il Governo sarà per fare della delegazione di cui lo si fornisce, e sulla bontà dei provvedimenti normativi che esso Governo sarà per emanare. Ci riserviamo al riguardo la più ampia potestà di giudizio tecnico e politico: molto opportunamente il disegno di legge fa carico al Governo di presentare, entro l'anno, una relazione al Parlamento sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica, dalla loro costituzione in poi, in riferimento alle deleghe ricevute. In quella sede si provvederà alle debite valutazioni, per le quali, ripetiamo, è riservata la più ampia libertà di giudizio tecnico e politico. Per intanto, noi approveremo il mandato legislativo al Governo.

Quanto alle critiche di ordine giuridico mosse al disegno di legge da parte della sinistra, riteniamo che esse non siano da condividere.

Per vero, e con riferimento alle prescrizioni dell'articolo 76 della Costituzione, non pare che possa muoversi alla proposta in esame l'appunto di incostituzionalità.

La materia della delegazione legislativa è nettamente definita con il richiamo alle disposizioni dei trattati istitutivi da cui emergono gli impegni che con le norme emanande si intende osservare ed adempiere. È una definizione, per così dire, per relationem, perfettamente plausibile, e già usata nella precedente delega legislativa, conferita, per la prima tappa del periodo

transitorio, con l'articolo 4 della legge 14 ottobre 1957 di ratifica ed esecuzione dei trattati di Roma.

Nettamente definito è il termine entro il quale la delega deve essere esercitata, che è quello della durata della seconda tappa del periodo transitorio, giusta le precisazioni contenute nell'articolo 8 del trattato per il Mercato comune: seconda tappa che ha avuto inizio il 1º gennaio 1962, e che, secondo la prevista durata quadriennale, dovrebbe concludersi il 31 dicembre di quest'anno.

Nè mancano, come elementi condizionanti la delega legislativa, i principi e criteri direttivi, come voluti dalla legge costituzionale. L'articolo 1 del disegno di legge, infatti, precisa che i decreti legislativi emanandi si adeguino ai « principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica »: principii che sono, in detti trattati, sufficientemente e specificatamente definiti.

Già riteniamo che, a soddisfare il comando costituzionale quanto alla indicazione dei principi e criteri direttivi da contenersi nella legge di delegazione, basterebbe la enunciazione contenuta nei preamboli dei due trattati di Roma: enunciazione che, per via della specificazione dei fini da perseguire, dei mezzi da usare e delle strutture organizzative da realizzare, è forse più abbondante di quanto non siano, in altre leggi di delegazione, le determinazioni di principi e criteri direttivi.

Ma i due trattati contengono ben altro. Il trattato concernente il Mercato comune, nei suoi primi otto articoli, precisa una serie di principi, largamente satisfattivi della esigenza di cui ci occupiamo; ancora, ciascun titolo e ciascun capitolo del trattato specificano, materia per materia, principi e criteri direttivi. Quando, ad esempio, nell'articolo 39 si legge che « le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività della agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione, come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particola-

26 Maggio 1965

re della mano d'opera: b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati: d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nella consegna ai consumatori »; quando, nello stesso articolo 39, si prescrive che, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare: a) il carattere strutturale dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia; quando questo si legge nel trattato sul Mercato comune, non è evidente che si ha quanto è postulato dall'articolo 76 della Costituzione affinchè ne risulti condizionata, con la indicazione dei principi e dei criteri direttivi, la delegazione legislativa al Governo? La risposta non può essere che affermativa.

Abbiamo richiamato l'articolo 39, che riguarda l'agricoltura. Ma potremmo riferirci a molti e molti altri articoli del trattato, concernenti tutti gli altri settori della politica comunitaria: all'articolo 48, per quel che concerne la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; all'articolo 54, quanto al diritto di stabilimento; all'articolo 75, in materia di trasporti; all'articolo 85, quanto alla concorrenza; e così via dicendo.

Analogamente potremmo dire per l'altro trattato, e cioè per quello istitutivo dell'EURATOM.

Nè sembra abbia pregio il rilievo, sul quale si insiste nella relazione di minoranza di parte comunista, e che è stato ripreso dal senatore D'Angelosante, nel senso che i princìpi ed i criteri direttivi sarebbero, nella specie, non quelli richiamati all'articolo 1 del disegno di legge, e cioè i princìpi enunciati nel trattato, ma quelli piuttosto contenuti nelle direttive, nelle de-

cisioni e nelle raccomandazioni degli organi comunitari: il rilievo non ha pregio. Il Governo, invero, dovrà legiferare attenendosi ai criteri ed ai principi dei trattati. Così vuole la legge di delegazione che stiamo discutendo. Che poi lo faccia attenendosi anche alle direttive ed alle raccomandazioni che gli perverranno dagli organi comunitari — direttive e raccomandazioni che, si badi, non potranno non essere conformi alle prescrizioni dei trattati — sarà cosa giusta e saggia, non dovendosi mai perdere di vista che le norme dei singoli Stati membri delle Comunità, pur emanate nell'interno dei loro ordinamenti, devono per quanto possibile accostarsi ad un tipo comune; e nessuno, meglio degli organi comunitari, ai quali ciascuno degli Stati partecipa istituzionalmente, è in grado di segnalare il comune indirizzo.

Cade a questo punto opportuno mettere in chiaro una posizione che, se abbiamo ben capito, si presenta alquanto confusa in entrambe le relazioni: sia quella di maggioranza che quella di minoranza. Deve essere chiaro per tutti che la delegazione che si intende conferire al Governo non riguarda affatto la ricezione nell'ordinamento italiano delle norme dei regolamenti comunitari, di quei regolamenti che, emanati in forza dell'articolo 189 del trattato istitutivo del Mercato comune, e dell'articolo 161 di quello dell'EURATOM, hanno efficacia immediata e diretta, in tutta l'area della Comunità, senza bisogno di alcun atto di ricezione da parte degli Stati membri. Questi regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, giusta il disposto dell'articolo 191 del trattato della Comunità economica, e dell'articolo 163 del trattato dell'Euratom, entrano in vigore alla data da essi stabilita, ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Tali regolamenti, si ripete, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. La delegazione legislativa di cui stiamo discutendo non li riguarda, perchè nulla gli Stati membri devono fare affinchè tali regolamenti trovino, come han trovato fin qui, piena ed intera efficacia ed osservanza.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

La delegazione riguarda altro: riguarda, lo ripetiamo, gli adempimenti cui gli Stati membri si sono obbligati con i trattati istitutivi delle due Comunità, in quelle parti dei trattati medesimi vincolative per gli Stati contraenti, secondo gli schemi tradizionali del diritto internazionale.

Niente, quindi, « espediente sostitutivo », come si legge nella relazione di minoranza. Gli organi comunitari, per i poteri legislativi di cui sono investiti, non legiferano « di fatto », ma « di pieno diritto ». Contrariamente a quanto sembra pensare il senatore Bartesaghi, essi costituiscono un potere legislativo sovranazionale, riconosciuto e investito come tale. Epperò non abbisognano affatto, per gli atti legislativi da essi emanati, e cioè per i regolamenti ex articolo 189 del trattato CEE e 161 del trattato EURATOM, di alcun atto legislativo nazionale di adozione e di applicazione.

E così vogliamo dire al senatore Santero, del quale conosciamo ed abbiamo sempre ammirato la vocazione europeistica, che il voto di cui nell'ultima parte della sua relazione, per la immediata efficacia degli atti degli organi comunitari nello spazio della Comunità, è un voto che trova già perfetta rispondenza per ciò che riguarda i regolamenti comunitari. E non è vero che la legge di ratifica dei trattati di Roma abbia consacrato il principio che i regolamenti comunitari — i regolamenti, si badi — influenzino l'ordinamento interno soltanto mediante la emanazione, da parte degli Stati nazionali, di apposita norma avente forza di legge. Questo vale per le direttive, per le raccomandazioni, per le decisioni; non per i regolamenti. I regolamenti comunitari sono atti self-executing: la loro efficacia diretta ed immediata è garantita dalle disposizioni dei trattati istitutivi delle Comunità.

Il chiarimento ora dato, il quale, del resto, non è che ripetizione di quanto detto nella prima parte di questo mio intervento, risponde a molte delle censure contenute nella relazione del senatore Bartesaghi: e vale a restituire alla delega legislativa chiesta dal Governo il suo significato e la sua portata, netti e precisi.

Nè crediamo che sia il caso di immorare nella revisione critica degli appunti particolari mossi nella relazione di minoranza ai riferimenti agli articoli o gruppi di articoli dei trattati comunitari, richiamati nel disegno di legge: se veramente si escludessero dalla delega, come si vorrebbe dalla relazione di minoranza, gli adempimenti concernenti la politica agricola comune, i diritti di stabilimento, la circolazione dei capitali, le regole per garantire la concorrenza, e via dicendo, non si sa a che cosa mai andrebbe a ridursi la delega, e come possa rendersi operativo tutto il sistema di impegni nascenti per il nostro Paese dai due trattati di Roma.

Quanto, infine, alle critiche mosse al riferimento all'articolo 5 del trattato CEE ed all'articolo 192 del trattato dell'EURATOM, articoli per i quali gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati ovvero determinati dagli atti delle istituzioni comunitarie, facilitando a queste ultime lo adempimento dei loro compiti, ed astenendosi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi dei Trattati, esse critiche sono frutto evidente di erronea interpretazione dei due articoli indicati.

Con l'articolo 5 del trattato sul Mercato comune, e con il corrispondente articolo 192 del trattato EURATOM, non si è voluto stabilire, come potrebbe apparire da una frettolosa lettura del testo, che gli Stati hanno l'obbligo di attenersi... agli obblighi nascenti dalle varie disposizioni dei trattati: se così potesse essere, si avrebbe una vera e propria tautologia.

La verità è che i due articoli, collocati, il primo tra i « principi generali », ed il secondo tra le « disposizioni generali », valgono a proclamare un dovere di fedeltà e di lealtà alla politica comunitaria, congiunto con un obbligo di fattiva collaborazione con le istituzioni comunitarie: dovere ed obbligo che ben possono, indipendentemente dagli adempimenti ai vingoli nascenti dalle disposizioni particolari dei due trattati, stare alla base dell'attività normativa da esplicarsi dagli Stati aderenti.

Ritengo di avere dato ragione dell'adesione della mia parte politica al disegno di legge

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Maggio 1965

in esame. Tale adesione, ripeto, non significa fiducia nel Governo: vigileremo sull'uso che il Governo sarà per fare della delega che gli si conferisce, e ci riserviamo di fare la debita valutazione tecnica e politica di tutta l'azione comunitaria ed europeistica del Governo in sede di relazione da presentarsi entro l'anno in corso.

Ma intanto diamo possibilità di concretare i provvedimenti, anche con forza legislativa, ai quali siamo tenuti in dipendenza del
consenso prestato per la istituzione delle
Comunità; sì che non manchi il nostro assenso al progressivo realizzarsi di quell'ordinamento europeo che irresistibilmente dilata i propri confini dal campo economico
a quello sociale e politico, per corrispondere, come deve, alle generose aspirazioni dei
popoli dell'occidente, portatori di un messaggio di civiltà indefettibile: la civiltà dell'Europa. (Applausi dal centro-destra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1111

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Vorrei chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un disegno di legge molto urgente, poichè stanno per scadere i termini. Si tratta del disegno di legge n. 1111, concernente « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962 ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta. Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

- Al Ministro delle finanze, per conoscere se, indipendentemente dall'intervento della Magistratura, non sia il caso di fornire al Parlamento, in merito alla recente sospensione dal servizio del Direttore generale e dell'Ispettore generale amministrativo esportazioni dell'Azienda dei monopoli di Stato, alcune informazioni sui seguenti punti dello sconcertante episodio, che, una volta ancora, ha turbato la pubblica opinione, e precisamente:
- a) se era indispensabile costituire attorno all'Azienda tabacchi italiana (ATI) addirittura una proliferazione di altre società, quali la ATICAP, la CETI, la CIPET, per conseguire gli identici scopi per cui era sorta l'ATI;
- b) se i Ministri responsabili del settore non hanno mai ravvisato l'incompatibilità, quanto meno morale, che i due più alti funzionari del Monopolio tabacchi partecipassero in veste rispettivamente di Presidente e Consigliere all'Amministrazione delle cennate società, il che significa controllare se stessi;
- c) se i Ministri responsabili erano a conoscenza che da anni detti funzionari, nelle loro rispettive qualifiche, liquidavano a se stessi addirittura compensi in percentuali anche sulle vendite di tabacco che intervenivano fra Monopolio e le sue Società affiliate;
- d) se i Ministri responsabili erano a conoscenza del fatto che, per lunghi anni, funzionari ed operai del Monopolio tabacchi vennero distratti dai loro compiti d'ufficio e trasferiti nelle cennate Società, pur rimanendo in forza al Monopolio, al quale, in pratica, si imputavano i costi e si sottraevano i guadagni per disperderli in compensi privati (317).

RODA

Al Ministro dell'interno, per sapere se i gravi provvedimenti adottati dalla Questu ra di Perugia per vietare democratiche manifestazioni in favore della pace, programmate per il 23 maggio 1965 a Spoleto, Umbertide e Città della Pieve, sono stati

Assemblea - Resoconto stenografico

26 Maggio 1965

provocati da direttive del Ministero e per sapere se non ritenga che queste misure di polizia siano in aperto contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione e con la volontà di pace del popolo italiano (318).

SIMONUCCI, CAPONI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze, per sapere se risponda al vero la notizia apparsa sulla stampa secondo cui il dottor Gaetano Stammati rivesta contemporaneamente le cariche di Direttore generale del Tesoro e di Capo di Gabinetto del Ministro del tesoro e ricopra altresì numerosi incarichi tra cui i più impegnativi sono i seguenti: di Presidente del Comitato di credito all'esportazione (ICE), di Consigliere d'amministrazione dell'IMI, dell'IRI, delle Ferrovie dello Stato, del Consozio di credito opere pubbliche e della Banca nazionale del lavoro, di membro della Commissione per la congiuntura CEE, di vice Presidente EXIM-BANK, di Segretario generale dell'Istituto di economia europea, di incaricato per l'insegnamento presso la scuola del Comando generale della Guardia di finanza e presso la scuola di perfezionamento scienze amministrative di Bologna, di docente presso l'Università di Roma e presso l'Università Pro Deo di Roma, di direttore di una rivista economica finanziaria;

e per sapere:

- a) se non ritengano che il fenomeno del cumulismo costituisca una concentrazione di poteri non compatibile con l'attuale sistema democratico;
- b) per quali motivi non sia data pratica attuazione alla nota circolare della Presidenza del Consiglio contro il cumulo degli incarichi;

- c) come sia compatibile con la qualifica di Direttore generale del Tesoro la qualifica di Direttore di una rivista economicofinanziaria che riceve sovvenzioni, pubblicità ed abbonamenti da parte di Enti e Banche sottoposte al controllo del Tesoro;
- d) se i proventi degli incarichi siano stati denunciati agli effetti tributari.

Quanto precede anche in relazione ai ritardi da più parti lamentati nel disbrigo delle pratiche deferite alla competenza del Ministro del tesoro, la cui definizione è spesso impedita dall'assenza del dottor Stammati (875).

RODA, PASSONI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

se è vero che l'Istituto tecnico industriale « Saverio Altamura » di Foggia ha organizzato una gita di istruzione a Genova, svoltasi fra il 1° e il 6 maggio 1965, chiedendo agli alunni dell'Istituto stesso un contributo volontario di lire 6.000 a testa, benchè per gite di istruzione fossero stati assegnati al suddetto Istituto, per il corrente anno scolastico, 2 milioni di lire circa;

se è vero inoltre che a tale gita abbiano partecipato solo gli alunni che avevano versato il suddetto contributo volontario, in nu mero di 120-130, sui 200 che frequentano l'Istituto, mentre alle gite di istruzione degli anni precedenti aveva partecipato il 95 per cento circa degli iscritti;

se è vero che sui sei giorni di durata complessiva solo due sono stati dedicati a visite di istruzione ad industrie, e precisamente, per quanto riguarda gli alunni della specializzazione meccanici, visite ai cantieri navali Ansaldo e alle acciaierie di Cornigliano, e per quanto riguarda la specializzazione elettricisti alla fabbrica S. Giorgio;

se non ritiene che tale gita, con dispendio di tempo e di denaro molto inferiore, non poteva essere fatta a Napoli (chilometri 160 da Foggia) o a Taranto (chilometri 206 da Foggia), anche in ottemperanza a disposizioni emanate in merito dal Ministero della pubblica istruzione;

26 Maggio 1965

e, nel caso che tutto o parte di quanto sopra sia vero, per sapere se intende prendere provvedimenti in merito e quali (876).

CONTE, KUNTZE

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, delle finanze e del turismo e dello spettacolo ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, premesso che il Comune di Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro), in data 14 giugno 1963, ha rivolto istanza alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, per l'acquisto di alcune zone del demanio marittimo esistenti nel suo territorio, e precisamente della zona del demanio marittimo compresa fra il torrente « Bagni » e il fiume « Amato », per la realizzazione di alcune iniziative turistiche-balneari con la creazione di un villaggio, già previsto nel piano regolatore generale (di cui al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 971 del 17 maggio 1963);

che la Capitaneria di porto nella sua risposta ha riportato a motivo della impossibilità di esame della domanda un parere del Corpo forestale dello Stato (Ufficio legge speciale della Calabria) col quale l'esame di pratiche inerenti a richieste per concessioni o acquisti di zone demaniali viene rinviato a dopo l'esecuzione del piano di esproprio;

che nessuna risposta è stata fornita a tutt'oggi dal Corpo forestale dello Stato, nonostante le ripetute istanze ad esso rivolte dal Comune interessato, con le quali si chiedeva che venisse stralciata dal piano di esproprio per l'esecuzione dei frangiventi la zona di immediato interesse dell'Ente locale, sopra citata. Si chiede di sapere, in considerazione del fatto che il Comune di Santa Eufemia Lamezia intende concretizzare iniziative già impostate, se non ritengano intervenire al fine di facilitare l'accoglimento della richiesta del Comune e agevolare la creazione di un turismo popolare e di massa (877).

SCARPINO

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali provvedimenti intende adottare perchè siano tenute nel dovuto conto le terne dei candidati presentate, a richiesta del Ministro dell'industria e del commercio, dalle associazioni di categoria per scegliere in esse i componenti della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Lucca.

Risulta infatti che il Ministro dell'industria e del commercio non ha ancora provveduto a ricomporre la Giunta camerale di Lucca, scaduta da tempo, perchè il predetto Ministro, senza tenere conto delle designazioni di cui sopra, intende imporre alle associazioni di categoria la scelta dei loro rappresentanti fra persone non gradite dalle associazioni stesse (878).

Angelini Cesare

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere per quali motivi non si è riconfermato nella carica di Presidente dell'Ente provinciale del turismo di Lucca il dottor Aimone Guerrieri, bene accetto da tutte le categorie interessate anche perchè non iscritto a nessun partito politico e che molto bene aveva operato in tale settore (879).

ANGELINI Cesare

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se rispondono al vero le notizie secondo cui il Compartimento di Firenze dell'Enel avrebbe assunto 150 dipendenti mediante un concorso nel quale i candidati sarebbero stati valutati da un solo esaminatore, con prove orali e senza alcuna garanzia di obiettività e sarebbero stati sopravvalutati titoli non necessari per le qualifiche dei posti messi a concorso, sicchè si è diffusa la convinzione che da parte dell'Ente si sia voluto deliberatamente favorire determinati candidati:

26 Maggio 1965

per sapere, qualora le notizie richiamate e che, specie nella zona della Larderello, hanno suscitato un vivo malcontento, rispondessero a verità, quali iniziative intendono adottare perchè per il futuro i concorsi d'assunzione all'Enel si svolgano con il massimo di garanzia per i candidati e con la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei rappresentanti sindacali (3241).

MACCARRONE

Ai Ministri dell'interno e della difesa, per conoscere i motivi per i quali nel corso della pubblica celebrazione del 24 maggio 1965 in Piazza della Vittoria a Taranto, quantunque inserito nel programma, non sia stata data lettura del messaggio del Capo dello Stato agli orfani di guerra (3242).

CARUCCI

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se intende intervenire per chiarire la natura dell'ACI (Automobil club italiano) e degli AC (Automobil club provinciali) e dei rapporti fra di loro per mettere fine alle conseguenti disparità della posizione giuridica e del trattamento economico dei dipendenti dell'ACI e degli AC (3243).

Angelini Cesare

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 28 maggio 1965

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 28 maggio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) (840) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association IDA) (702).
- 2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962 (1111).
- 3. Berlingieri ed altri. Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come Ente di diritto pubblico (830).
- 4. Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati (534).
- 5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).
- 6. Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori (915).
- 7. Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto (916).
 - 8. Tutela delle novità vegetali (692).
- III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari